MODERNA E
ROMA

Scarfigua to
1274303

FOGE009127

Rari. a. 193

OPERE VARIE

DI

FRANCESCO MARIO PAGANO

TOMO V.

LOGICA DE' PROBABILI

APPLICATA

A' GIUDIZJ CRIMINALI

OPERA POSTUMA

DI

FRANCESCO MARIO PAGANO.

MILANO 1806

Presso Agnello Nobile libraio-stampatore
all' angolo dell' Agnello.

Non deve il Giudice sentenziar dalle cose necessarie, ma dalle verosimili ancora.

ARIST. *lib.* 2 *cap.* 25 *della Rettorica*.

CAPO PRIMO

Della verità, della certezza, e della probabilità.

La prova, nei giudizj criminali, è la dimostrazione morale di un fatto dubbio e controverso, contenuto nella proposizione che racchiude l'accusa; e l'inquisizione è la ricerca di cosiffatte pruove. Ora per ben intendere la loro natura, e conoscere il più opportuno metodo di rinvenirle e di ordinarle, convien presentare un rapido quadro della diversa natura delle nostre cognizioni, delle verità, e delle sue diverse specie; e quindi convien distinguere i diversi stati dell'anima, che sieguono le diverse maniere di intendere; cioè considerare le diverse specie di certezza, e della probabilità.

Le nostre idee sono le rappresentanze, i ritratti, e le immagini degli oggetti, e delle qualità loro. I giudizj sono la percezione della convenienza, o disconvenienza dell'idea dell'oggetto, e delle sue qualità. Quindi la verità altro non è che la conformità dell'idea al suo origi-

nale, cioè all'oggetto, e la rassomiglianza del giudizio colla cosa rappresentata. Perocchè quando la qualità, o proprietà che si attribuisce dalla mente al soggetto sia difatti nel soggetto, il nostro giudizio allora è vero, e tale quale si è la cosa stessa nella natura esistente: per modo che quando il mondo ideale e rappresentativo sia conforme al reale, la verità esiste allora nelle cognizioni nostre.

Ma vi sono delle idee, e delle proposizioni che non rappresentano oggetti reali, ma rappresentano soltanto se stesse, poichè sono, secondo l'avviso di alcuni pensatori, archetipi formati dalla mente umana, e tali sono le idee, e le proposizioni generali astratte, che non si rapportano ad individuo alcuno, ovvero alle classi di molti individui, le quali diconsi nelle scuole *generi*, e *specie*. Le matematiche pure, la morale, la metafisica offrono gli esempj di siffatte cognizioni.

In tali proposizioni la verità è la percezione della convenienza di due idee astratte, ovvero della loro distinzione. Quando la mente percepisce che una idea conviene all'altra, ovvero disconviene, e difatti conviene, o è distinta; allora esiste la verità, e per contrario. Quando

adunque la percezione sarà conveniente alla natura ed essenza delle idee, vi è la verità, che si è la convenienza della proposizione mentale alla invariabile ed eterna natura delle idee. P. e. alla idea del cerchio conviene per essenza l'eguaglianza de' raggi. Sarà dunque sempre vera la proposizione il *cerchio ha tutt'i raggi eguali.*

Quindi le verità o sono di ragione, come le chiamò il *Leibnitz*, e verità eterna, come le disse il Locke; o verità di fatto che rappresentano l' esistenza delle cose, la di loro natura, e le azioni diverse.

L' assenso è un atto della volontà, che si attacca al vero, come la volizione si attacca al bene: ciocchè si percepisce come conveniente ad un altro, è il vero che attira l' assenso, ossia l' acquiescenza della volontà. Ciocchè si percepisce come conveniente a noi stessi, è il bene che eccita il desiderio e la volizione. Ma l' uno e l' altra sono effetti della facoltà istessa dell' anima.

Della certezza vi sono varie specie, come delle verità. La certezza, che producono nell' animo le proposizioni generali astratte, o sia le verità di ragione, è geometrica, e metafisica detta, la quale è la maggiore di tutte; ed allora si

ha, quando viene accompagnata dall' evidenza, la quale è come un lume della percezione, che non lascia ulteriore desiderio di conoscere, e forza l' anima ad acconsentire alla percepita verità.

Allora nell' intendimento siffatta evidenza esiste, quando si vegga la necessaria connessione delle due idee nel giudizio contenute, o sia nella proposizione, la quale è l' espressione in parole del giudizio medesimo. Ed allora non solo è impossibile l'esistenza, ma ben anche la percezione dell'oppostaproposizione. Dico non è possibile di concepirsi senza distruggere la natura delle idee, che si accoppiano insieme. E' impossibile, per esempio, di concepire, *che il cerchio non abbia i raggi tutti eguali*.

Ma di questa tal certezza vi hanno ben anche più specie. Le verità tutte si possono intuitivamente percepire dall' intelletto, cioè al primo sguardo si può vedere la convenienza, o disconvenienza delle idee, e si possono per mezzo della dimostrazione vedere: e ciò avviene quando faccia d' uopo di un' altra mezza idea, la quale si accoppj ai due estremi della proposizione, per vederne la mediata connessione. Quindi vi ha una certezza intuitiva, quale si è quella degli assiomi tutti, ed una certezza di dimostrazione.

Si possono inoltre le verità dimostrate tenere per tali senza vederne attualmente la dimostrazione, e ciò sull'appoggio della memoria, la quale ci rappresenti il risultato delle dimostrazioni già fatte: quindi tale certezza si può dir metafisica, ma di memoria. Così il geometra senza riandar colla mente le passate dimostrazioni, ha per vere le proposizioni, delle quali ha già prima veduta la dimostrazione. Quindi dalle tre specie dell'evidenza geometrica, o metafisica, nascono tre gradi di certezza diversa, e l'ultimo è sempre il grado più debole. Segue la seconda classe delle cognizioni, le quali si percepiscono per lo senso interno, come la nostra propria esistenza, e l'esistenza delle facoltà ed operazioni del nostro spirito. Questa cognizione viene propriamente detta *coscienza*, o sia la sensazione delle nostre sensazioni, o dell'aggregato di quelle: ciocchè forma l'idea dell'*io*, o sia della persona morale. La certezza, che dall'interno senso nasce, è la prima nell'ordine naturale, e la seconda nel grado di certezza, benchè si possa dire che ciascuno è tanto certo della sua esistenza, e delle interne operazioni dello spirito, quanto di ogni verità geometrica, o metafisica.

Egli è vero che in questa proposizione *io esisto*, tra l' idea di me, e dell' esistenza non vi è una necessaria connessione, poichè io non esisto necessariamente, non essendo impossibile che io non esistessi. Tuttavia se non vi è la necessità assoluta, vi è la relativa: perciocchè sebbene non sia necessario che io esista, tuttavia ora che sento, debbo necessariamente esistere; dimodochè tra la mia sensazione attuale e l' esistenza avvi una necessaria connessione. Possono dunque le verità di coscienza paragonarsi alle geometriche, e metafisiche; e la certezza, che ne deriva, si può eguagliare all' anzidetta. Ma sono tuttavolta le verità di coscienza, o sia del senso interno, verità di fatto.

In questa tal certezza vi sono ben anche più gradi. La coscienza dell' attuale esistenza, e delle attuali operazioni dello spirito produce il primo grado di certezza; ma la memoria della passata esistenza, e delle passate sensazioni, e percezioni genera la certezza di secondo grado, la quale si va debilitando a tenore del tempo scorso.

La terza classe delle cognizioni, e della certezza è la sensuale, cioè quella che si acquista per mezzo de' sensi esterni. Si può questa dire ben anche certezza fisica. Tutte le sensazioni

esterne ci danno tal certezza, purchè i sensi sian perfetti, e bene organizzati. Siffatta è la certezza dell' esistenza de' corpi, delle loro qualità, e delle loro operazioni; in una parola del mondo sensibile. Le verità che la formano, sono verità tutte di fatto.

Tal certezza è inferiore alle precedenti; poichè tra le idee, che gli oggetti esterni fanno sorgere nell' anima, e gli oggetti esterni non vi ha nessun legame necessario; essendochè, secondo l' avviso di alcuni Filosofi, potrebbero esistere le nostre sensazioni, che ci rappresentano la potenza de' corpi, senza che esistessero quelli: potrebbero siffatte idee esser delle modificazioni dell' anima, le quali producessero l' illusione. Ma questa tal possibilità è soltanto metafisica: avvegnachè tra le idee de' corpi esterni, e le idee dell' esistenza non vi è la necessaria connessione, e perciò diconsi i corpi tutti, e gli altri esseri prodotti, *esseri contingenti*.

Ma questa certezza fisica può esser dimostrata ben anche dalle ragioni generali, come dalla connessione de' fenomeni fisici, e da altre ragioni, che escludono la supposizione anzidetta.

Dopo tal certezza sensuale segue un' altra, che alla stessa specie si appartiene. La certezza

fisica di memoria, la quale esiste quando ci ricordiamo di avere per mezzo de' sensi percepito alcune qualità, o operazioni de' corpi, è la certezza fisica di secondo grado.

CAPO II.

Della doppia probabilità di congettura di fede.

Il regno della probabilità è confinante con quello della certezza, ma è diviso da quello. La massima probabilità si ha per certezza, ma è distinta da quella. Nelle probabilità la mente non vede nè intuitivamente la verità, nè per una necessaria dimostrazione, ma per congettura, la quale più, o meno si può avvicinare alla dimostrazione. In questa la mente intuitivamente vede la necessaria connessione della media idea cogli estremi della proposizione, onde conchiude la necessaria connessione dei due estremi. Ma nella probabilità, la media idea non è necessariamente connessa cogli estremi della proposizione — Antonio ha la febbre — la media idea assunta per dimostrarne la verità, cioè il *calore*, non è

connessa necessariamente colla febbre, potendo il calore esser l'effetto di un moto accelerato. Ma se manchi benanche questa media idea in qualunque maniera connessa cogli estremi della proposizione, ma questa si dimostri per una estrinseca idea, nasce allora la probabilità figlia dell'autorità. L'idea, che dimostra in tal caso, è l'opinione della persona, che attesta quella tal cosa, che sa, e veridicamente espone; l'assenso a tal verità dicesi *fede*; e tal voce nasce da *fidere*, che vale nella lingua latina appoggiarsi, ed attaccarsi ad un sostegno: non altrimente che se l'animo nostro si appoggiasse alla persona, che quel fatto ci afferma. Il fondamento adunque della fede è la stima della scienza, e della probità dell'autore di quella tale verità. Le verità, che dall'autorità altrui ci vengono esposte, o contengono un fatto, ed allora l'autore di quella verità è un *testimonio*, ovvero un *istorico*: o contengono delle proposizioni generali, ed allora dicesi *dottore*. L'opinione, la quale si appoggia sull'autorità altrui è quella specie di probabilità, che Aristotele ne' Topici chiama *entoxon*, e che i moderni casuisti e forensi hanno adottato come la vera probabilità. Ma il numero ed il credito degli opinanti nelle verità ge-

nerali non forma che il menomo grado di probabilità: avvegnachè non vi sia opinione, che non sia stata difesa, o in qualche tempo, o in qualche nazione da uomini di somma autorità.

CAPO III.

Degl' indizj.

Non altrimenti una cosa, o un fatto a noi palese ci dimostra un ignoto fatto, che se mai sien quei fatti così per natura congiunti, che dalla esistenza di uno, quello dell'altro conchiuder si debba. Ma questa congiunzione, o necessaria, o probabile si è: se l'esistenza di una qualche cosa di un fatto, di necessità meni seco la coesistenza di un altro, allora il fatto che addita l'ignoto è il necessario indizio. Ma se poi il fatto noto, o sia indizio sovente vada congiunto coll'ignoto, ma non già sempre, l'indizio allora chiamasi probabile. E quindi nasce la prima divisione degl'indizj in necessarj, e probabili. P. e. *Caja ha partorito, dunque si giacque con qualche uomo*: ecco un indizio necessario. *Antonio fu ritrovato presso il cadavere di Tizio*,

col coltello insanguinato, dunque egli *si fu l'omicida*; è questo un indizio probabile: poichè sovente accade, ma ben qualche fiata di nò, che l'omicida sia colui, nelle cui mani nel luogo della strage trovasi il sanguinoso acciaio. Anton Mattei dotto interprete delle leggi, ma non acuto pensatore, definì bene gl' indizj, ma gli esemplificò male: poichè gl' indizj necessarj co' probabili confuse — *Argumentum porro, vel necessarium, vel contingens est. Necessarium, cujus consequentia necessaria est: veluti coivisse eam quae peperit: furtum fecisse, qui rem furtivam efferens deprehensus est; suppositiam non esse, quae materno latere nutrita est, cujus consequentia probabilis est, veluti caedem fecisse, qui cruentatus est. Cap. 7. tit.* 15. Colui, che trasporta la cosa furtiva può non esser il ladro, potendo un altro avercela data. Una madre potrà lattare una figlia non sua per sua. Quanti esempj ne' poemi e nelle storie famosi! Non sono adunque codesti necessarj indizj; avvegnachè l'indizio necessario non ammette la possibilità dell'avvenimento in più modi.

Riduconsi poi i fatti indicatorj degli altri fatti, alle cagioni, ed agli effetti; perciocchè nella natura ogni effetto divien cagione, in quantochè un altro effetto produca. Le cagioni indicano gli effetti, e questi quelle.

Ogni cagione semplice, e non libera e necessaria, quando non possa essere impedita la sua operazione, forma un necessario indizio: quando poi siavi di bisogno del concorso di più cagioni a produrre l'effetto, quando libere siano le cagioni, allora potendosi, e non potendosi l'effetto produrre, sono probabili gl'indizj che nascono dalle cagioni; poichè può oprare, e non la libera cagione, possono, e non possono concorrere le altre concause, le quali o impediscono affatto, o aggiungono, ovvero tolgono vigore alla principale cagione. P. e. al desiderio della vendetta, se mai siano aggiunte le concause del luogo opportuno, delle armi vantaggiose, della sperata impunità, l'omicidio succede; altrimenti no.

Inoltre quando un effetto può essere prodotto da una sola cagione, allora forma un necessario indizio. Per l'opposto potendo l'effetto esser prodotto da più cagioni, sorge l'indizio probabile, ond'è di mestieri, che ritrovisi la vera cagione tra le tante possibili; ciocchè Lucrezio espresse ne' seguenti versi nel libro 6.

» Conciosiacosachè nel mondo alcune cose
» trovansi, delle quali addur non basti una sola
» cagione, ma molte; onde una nondimen sia vera,

» in quella guisa stessa che se da lungi un cor-
» po esangue scorgi d'uom, che tu m'adduca,
» è forza di sua morte ogni causa, acciò com-
» presa sia quell'una fra lor che nè di ferro tro-
» vando che perisse o di troppo aspro freddo,
» o di morbo, o di velen: ma solo potrai dir,
» che una cosa di tal sorte l'ancise. «

Per rinvenire adunque quella che di fatti produsse l'effetto, ed operò in quel tempo, in quel luogo, ed in quel tale soggetto, cercar si deve la connessione della causa con l'effetto, per mezzo di quelle tali operazioni, che sono più prossime al fatto. Se mai si vedesse quell'atto medesimo, ond'è prodotto l'effetto intuitivamente, e non per mezzo d'indizj, vedremmo la verità. Quindi nelle congetture al guardo dell'intelletto sfugge quel momento dell'azione, onde immediatamente nasce l'effetto. Ma forza è che si sappiano almeno le precedenti operazioni all'azione immediata all'effetto, per veder così il progresso dell'operazione della cagione.

Quindi nasce l'altra famosa divisione degli indizj in *prossimi*, e *remoti*. *Prossimi* indizj sono le operazioni nel luogo, e nel tempo, in cui un uomo fu ucciso: indizj *remoti* chiamansi quelli, che non immediatamente col fatto, ma

ma cogl'indizj al fatto connessi sono aggiunti. Così p. e. l'appostamento colle armi nel luogo, ove commesso fu l'omicidio, forma un indizio prossimo: la nimicizia dell'accusato coll'ucciso è un indizio remoto.

CAPO IV.

Degl' indizj urgenti, urgentissimi, e de' vaghi e deboli.

Que' fatti, che hanno a più cose rapporto, ovvero, che indicano più cose, sono più generali, e meno strettamente connessi con ciascuna delle cose additate. Quindi ciascuno di questi vaghi e generali fatti forma relativamente a ciascuna cosa additata un debole, e vago indizio. Ma quando il rapporto del noto fatto è ristretto, o sia quando poche cose addita, forma allora stringente e grave indizio.

Inoltre indicando un fatto molte cose, ma l'una con più frequenza che l'altra, vale a dire più frequentemente accadendo, che un fatto porti seco un avvenimento, che un altro; da ciò deriva, che un fatto sia più grave indizio per

indicare il più ordinario avvenimento; poichè è da credere, che sia più legato, e più intimamente stretto con quel tale avvenimento, che più spesso accade.

Sono dunque gl' indizj urgenti quelli, che a pochi avvenimenti si rapportano; ed urgentissimi quelli, che ordinariamente indicano un fatto. I deboli, e vaghi quelli, che si rapportano a molte cose, che egualmente additano. Quindi gl' indizj prossimi, poichè ordinariamente additano il fatto controverso, come più strettamente connessi con quelli, son benanche indizj urgenti.

CAPO V.

Altra divisione degl' indizj.

Di più gl' indizj altri si appartengono all' istessa specie, altri a diversa. Que' fatti, che hanno un comune rapporto, che dipendono dal principio istesso, formano gl' indizj della stessa specie: gli altri appartengono a specie diverse: *le minacce*, e *le risse* sono due indizj dell' omicidio della specie medesima; poichè dipendono dal carattere iracondo e vendicativo. *Le minac-*

ce, e *la fuga* sono indizj dell' omicidio di specie diversa. *Le minacce* sono figlie dell' iracondia, la fuga del timore.

Si fa degl' indizj un' altra divisione. Altri *intrinseci*, ed altri *estrinseci* al delitto. Que' fatti, che sono connessi all' atto criminoso, o che lo precedono, o lo sieguono, sono gl' intrinseci indizj. Ma quei fatti, che non hanno natural connessione col delitto formano gl' indizj impropri, ed intrinseci. Tali sono le confessioni, o stragiudiziali, o giuridiche del reo, la deposizione dei testimonj. Tali cose ci dimostrano il delitto, ma non sono già que' fatti, che lo preparano, lo compiono, e lo sieguono, come tante vestigie.

CAPO VI.

Verità fondamentali intorno agl' indizj.

Dalle premesse nozioni derivano le verità tutte, che riguardano la natura, ed il valore degl' indizj. Nell' esporre le principali verità che ne stabiliscono il valore, e l' effetto, adotteremo la comune maniera di considerarli nel doppio

aspetto, cioè per quello, che rimira l'essenza, e la pruova di quelli.

I. Un indizio morale può divenir *necessario*, quando colla pruova si escludono tutt'i possibili avvenimenti, fuorchè un solo; perciocchè allora l'indizio non indica che quel fatto solo, e perciò diviene necessario, e forma la piena dimostrazione. Siffatta dimostrazione è indiretta, e negativa: ella in vero è molto difficile ad aversi, perchè è molto difficile ad annoverare i possibili avvenimenti, che indica un fatto per poterli escludere tutti, eccettochè un solo. Eccone un esempio. *Mevio si è trovato nella stanza, ove giaceva il cadavere di Antonio. Nella stanza non vi erano aperture, fuorchè una sola. Per questa, altra persona non entrò. L'ucciso non poteva ferirsi da se, perchè per legatura, o per altro non poteva far uso delle mani.* L'invenzione dunque di Mevio nel luogo del delitto altro non addita che l'omicidio.

II. Gl'indizj sono tanto più gravi ed urgenti, quanto sono meno generali e vaghi, cioè quando si rapportano a più pochi fatti; perciocchè ciascuna delle cose indicate essendo in rapporto alla nostra mente del pari possibile ad accadere, ed essendo egual ragione di esistere, l'in-

dizio egualmente addita ciascuno de' possibili avvenimenti ; quindi il suo valore per tanti possibili avvenimenti devesi dividere : vale a dire più sono i possibili avvenimenti, meno è il valore dell' indizio riguardo a ciascuno. Ciocchè volendosi con geometrica precisione esprimere, importa, *che il valore degl' indizj è nell' inversa de' fatti indicati*.

III. Ogn' indizio è tanto più grave, ed urgente, quanto più frequentemente addita un avvenimento; perciocchè in tal caso ciascuno dei atti indicati non ha ragione eguale di esistere, ma quello che più frequentemente avviene, ha per noi più ragione di esistere, e tanto più degli altri avvenimenti, quanto più spesso accade degli altri : onde il valore degl' indizj tanto più sarà per questo avvenimento maggiore, quanto più volte accade. Quindi nel valutare gl' indizj devesi aver considerazione e della quantità dei possibili avvenimenti, e della frequenza maggiore, o minore con cui accade uno degli additati avvenimenti : e perciò, come i Geometri dicono, *gl' indizj sono nella ragion composta dell' inversa de' casi possibili, e della diretta degli avvenimenti*.

IV. Quanto più l' atto, che forma l' indizio, è prossimo all' azione criminosa, tanto è più gra-

ve l' indizio; perciocchè è più connesso all' azione principale, ed è più proprio di quella. Quindi gli atti immediati sono i più urgenti indizj.

V. Gl' indizj si possono, e debbono accoppiare tra loro. Per aversi la morale certezza, conviene dimostrare la cagione connessa col fatto dubbio; e per ottenere ciò, egli conviene dimostrare che l'altre cause siano ben anche concorse colla principale, onde si conchiuda che ella abbia realmente operato. Accoppiandosi per tanto siffatte cagioni, si vengono ad unire gl' indizj: per secondo, quando sono noti più atti immediati al delitto, è più certo, che la cagione abbia operato, e prodotto l' effetto; poichè si veggono più tracce, ed orme di quella. Accoppiandosi quindi gli atti possibili, si uniscono più indizj insieme.

VI. Dalle somme degl' indizj diversi nasce una maggiore probabilità. Quell' avvenimento, in favor di cui più indizj concorrono, acquista sempre più probabilità maggiore: poichè essendo gli altri possibili avvenimenti indicati separatamente per ciascuno indizio, ed un solo avvenimento essendo indicato da tutti gl' indizj accade, che gli avvenimenti diversi non hanno per loro che una sola probabilità, e quell' avveni-

mento ne ha tante, quanti sono gl'indizj. Sia un indizio X, che indichi due avvenimenti A. B; sia l'altro indizio Z, che indichi ben anche due avvenimenti A. C.; sia il terzo Y. che indichi A. D.; per B. C. D. fatti diversi, non si uniscono X. Z. Y., ma ben si uniscono per A.; onde per A. concorrono tre probabilità; per B. C. D. ne concorre una sola. Quindi resta sempre una possibile combinazione contraria, mentre cresce la probabilità per A.; l'omicidio commesso da Tizio è indicato dalla *sua fuga*, *dalle minacce*, *dall' appostamento nel luogo del delitto*. *La fuga* dinota o la reità, o il timore: *la minaccia* indica o la reità, o la millanteria; l' *appostamento* la reità o un casuale trattenimento in un luogo. Per la reità concorrono tutti e tre gl'indizj. *Per lo timore*, *per la millanteria*, *e per lo casuale trattenimento* concorre sempre un solo indizio, essendo quelle cose diverse; onde resta la probabilità di uno contro tre.

VII. Gl'indizj, che appartengono all'istessa specie, sono più valevoli ed efficaci, perchè l'uno indizio è tanto più valevole, quanto è più efficace l'altro. Per l'indizio delle minacce deve valutarsi tanto più, quanto sia più vendicativo il carattere di chi abbia minacciato; peroc-

chè si eseguono le minacce dagli uomini soliti a vendicarsi, non già da coloro, ne' quali si accende repentinamente l'ira, ma lungamente non si conserva. Per l'opposto l'indizio della fuga, e delle minacce non hanno tra loro rapporto. La minaccia non diviene più grave indizio, perchè il minacciante fuggì.

VIII. Quindi richiedonsi più remoti, e lievi per avere il valore di un prossimo, ed urgente indizio. Più indizj eterogenei per due omogenei.

IX. Gl' indizj contrarj si distruggon tra loro. Quindi l' eccesso del più grave devesi soltanto valutare; perciocchè gl' indizj sono i motivi, che determinano la volontà; sono le forze morali, che operano sull' assenso; e le forze tutte, quando siano eguali, si equilibrano tra di loro, e rimangono inerti. Quando l'una superi l'altra, la maggiore impiega la forza corrispondente alla minore per equilibrarla: il dipiù sbilancia, e rimane operativo; e perciò se vi siano indizj *pro* e *contra* dell' accusato, si devono sottrarre gl' indizj eguali, che sono tra loro opposti, e quelli che restano, formano il grado della prova, *pro* e *contra*.

X. Un solo indizio morale di qualunque

BIBLIOTECA STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

valore non può la certezza produrre; perocchè, semprechè esista il dubbio, non vi ha certezza. Il dubbio esiste, semprechè sia possibile, che l'indizio additi un altro avvenimento. Ora, per urgentissimo che sia l'indizio che concorre per un fatto, è sempre possibile che accada uno straordinario avvenimento, al quale si può ben anche l'indizio rapportare. Quindi è l'animo sempre in dubbio, se appunto allora sia lo straordinario avvenimento accaduto, e perciò vien ogni certezza esclusa: P. e. *il ferro insanguinato in man di un uomo, che trovasi presso il cadavere, è un indizio, che frequentemente addita l'omicida*; ma è pur possibile un altro avvenimento. *Può star che quell' uomo abbia tolto il ferro tinto di sangue all' omicida di se, e l'abbia ricevuto dal vero reo.* Siffatti casi avvengono ben di rado. Ma chi ci assicura, che non siano allora addivenuti? Ecco che siffatto urgentissimo indizio non produce la certezza.

XI. Due indizj urgentissimi debbono produrre la certezza morale; poichè tutti e due indicando un avvenimento ordinario, viene ad essere escluso quel possibile straordinario caso. Il secondo urgentissimo indizio determina il fatto indicato dal primo; perciocchè non è possi-

bile che il caso unisca due urgentissimi indizj, o sia che esistano insieme fatti, che abbiano l'istesso rapporto; ed esistano altresì due altri fatti straordinarj. Esisterebbe allora una catena di accidenti straordinarj: cioè la coesistenza dei due fatti uniti per un comune rapporto; e la coesistenza di due altri straordinarj fatti, che hanno de' rapporti separati co' primi fatti. Egli è contro l'ordine della natura a noi noto l'accoppiamento di tanti straordinarj avvenimenti. Se per e. all' indizio soprarrecato si accoppj l'altro urgentissimo altresì, *che l'uomo istesso, immediatamente avanti il' delitto, giaceva appostato col ferro istesso nel luogo, ove presso il cadavere si rinvenne*, si avrà la compiuta dimostrazione, e certezza morale dell' omicidio. Perocchè altrimenti dovrebbero essersi combinati tanti straordinarj avvenimenti, cioè che l'uomo appostato, ove accadde il delitto, per altro era ivi appostato; che il medesimo da un altro avesse ricevuto quel ferro insanguinato. Ciocchè non è conforme all' ordine dei fatti umani.

Consideriamo ora gl' indizj relativamente alla di loro prova.

I. L'indizio deve essere *convittivamente* provato; perciocchè essendo l'indizio un fatto evi-

dente, d' onde si deduce l' oscuro, non si può dire evidente se non sia certo.

II. Se l' esistenza dell' indizio sia probabile soltanto, il fatto di cui si cerca la verità, sarà sempre più dubbio. Conviene di necessità, che vacilli un edificio, che poggi su di una vacillante base; se egli è probabile, che esista un indizio, cioè un fatto, il quale additi un probabile avvenimento, avremo allora una probabilità di probabilità, cioè una probabilità composta. E poichè la probabilità è parte della certezza; la probabilità della probabilità è parte della parte, vale a dire equivale ad una menomissima quantità.

III. Gl' indizj imperfettamente provati, benchè si possano accoppiare tra loro, e sommandosi divengano più sussistenti contro l' opinione de' forensi, pure richiedesi una quantità molto maggiore di quelli per la prova; perciocchè quelli formano probabilità composte, cioè probabilità di probabilità.

IV. Gl' indizj imperfettamente provati, quando nascono da atti diversi, i quali altro non sono che parti successive dell'azione medesima, si devono come un sol atto considerare; laonde chi di un atto depone, contesta con quello che

dell' altro faccia fede; e perciò di siffatti indizj richiedesi una quantità minore degli altri imperfettamente provati. P. e. *Uno abbia veduto Antonio appoggiare la scala al muro; l'altro l' abbia veduto entrare per la finestra; il terzo uscire.* Abbiamo tre fatti con singolari testimonj provati; ma formando questi fatti sussecutivi le parti di un' azione sola, possiamo dire che ciascuno sia provato con tre testimonj tra di loro contesti.

CAPO VII.

Degl' indizj estrinseci, ossia della prova testimoniale, e scritturale.

Tre specie di scritturali prove annoverano le leggi, quella che per mezzo degl' indizj si fa, di cui si è ragionato fin qui: quella che nasce dal detto de' testimonj: e l' ultima, che da documenti, o sian scritture viene stabilita (1). Ma

(1) *Veggasi la L. ult. Cod.* de probat. *L.* 2. Cod. quor. appellat. non recipitur. *E la L.* 1. §. *de quaestion.*

la testimoniale, e la scritturale all'indiziaria riduconsi. Avvegnachè tutto ciò, che nè per lo mezzo degli esterni sensi, e dell'interno veggasi, ma ben s'inferisca da un'altra verità conosciuta, per indizio ed argomento intendasi, secondochè da principio si è detto. Or i testimonj, e le scritture ci fanno fede di ciocchè da per noi veduto non abbiamo.

Senzachè, la più, o meno credenza, che a testimonj si appresta è l'effetto degl'indizj, che vi assicurano della di loro fede (1). Ed hassi a dire l'istesso della scrittura; perciocchè gli argomenti ci assicurano della verità della scrittura, la quale forma un argomento del fatto controverso. Per la qual cosa qualsiasi prova è sempre indiziaria.

---

(1) *I testimonj sono gl'indizj che abbiamo di sopra chiamati estrinseci. Le scritture sono anche tali, come le lettere, che contengono le confessioni del delitto. Ma le scritture possono essere ben anche indizj intrinseci, perchè possono contenere quei fatti, che abbiano prodotto il delitto. Il carattere di Tizio, che ha falsificata una scrittura, è un indizio intrinseco.*

Quindi è facile a vedere, quanto sia stata erronea l' opinione, che un tempo s' insegnò nelle scuole, e si adottò nel foro, cioè che l'indiziaria prova non possa far nascere nell' animo la convizione. Ella è contraria alla ragione, ed opposta alle leggi. Ella ripete l' origine dalle tenebre de' barbari secoli, quando barbara e tenebrosa era la ragione (1). Il dotto giureconsulto Anton Mattei ne confutò l'assurdità, e in una nostra arringa ne abbiamo additato i funesti errori nel patrio diritto introdotti.

Ma comechè ogni specie di prova ritorni all' indiziaria, consideriamo separatamente ciascuna, e per quanto differisca dall' altra, e come per necessità esse si mescolino tutte insieme.

---

(1) *La L.* 3. §. de testib. *dice che il giudice dee esaminare quanta fede dar conviensi ai testimonj.* Tu magis scire potes quanta fides sit adhibenda testibus.

CAPO VIII.

Della prova testimoniale degl' indizj.

Qualunque ci narri un fatto non veduto, nè sentito da noi è un testimone. Ogni storico è un testimone, ed ogni testimone è un istorico. Onde le regole della critica sono le norme de' giudizj.

Tanta fede perciò merita il fatto, quanta se ne deve al testimone accordare.

Quando i testimonj depongono non già indizj, ma l'istesso fatto che si cerca, allora tanto vi ha di certezza, quanta ne ha la deposizione de' testimonj stessi. Quindi si contenta la legge di quella gran probabilità, che scorge dal detto di testimonj intesi. Ma dovendosi provare per testimonj i fatti, che sono gl' indizj, ed argomenti di altri fatti; la prova testimoniale convien che sia di gran lunga maggiore di quella, onde direttamente si ha il fatto che si cerca; perchè altrimenti si avrebbe una probabilità di probabilità. Conviene che la prova testimoniale degl' indizj giunga all'evidenza. E però non sono io del comune avviso de' giureconsulti, che

ogn' indizio debbasi coll' ordinario numero dei testimonj provare ; e son fermo nell' opinione, che di più per avventura faccia mestieri, ed alla loro qualità più debbasi attendere in siffatta prova.

CAPO IX.

Della convizione testimoniale.

Ma qual è il numero de' testimonj, quali gli argomenti sono, che assicurano la loro fede, e che debbono far nascere la convizione dell'animo? Le leggi romane (1) dichiarano di niun valore il detto di un testimonio, e sia pur questi il più degno, e virtuoso mortale. Ei fa di mestieri che siano due per lo meno i testimonj, che stabiliscono la prova sufficiente per dar all' accusato la pena. La L. 12 *Cod. de testib.* apertamente dispone, che dove il numero de' testimonj non venga per legge espresso, bastino due: *ubi numerus testium non est expressus, duos suffice-*

(1) *La L.* 20. *ff. de quaestionib., e la L.* 9. *Cod. de testib.*

re. Di siffatto stabilimento però non si è la ragione quella che dal sig. Presidente di Montesquieu si adduce; cioè a dire, che un testimone non faccia pruova, avvegnachè il suo detto venga bilanciato da quello dell' accusato, che niega. L' accusato, che niega equivale al testimonio, che afferma. Fra loro il terzo decide, che si è l' altro testimone dall' accusatore prodotto. Cotesto argomento non regge.

L' accusato che niega il fatto si bilancia dall' accusatore che afferma. Il detto dell' uno vien distrutto da quello dell' altro; il dubbio del giudice devesi risolvere da' testimonj.

Perchè dunque debbono costoro esser due per lo meno? E primieramente ei non è già secondo la volgare credenza, che la legge ai giudici comanda, ma permette soltanto di poter con due testimonj condannar l' accusato. Con un solo non può condannarlo, ma ben con due eziandio può assolverlo. La citata *L.* 3. *ff. de testib.* vuole, che il giudice misuri la fede dei testimonj or dalla qualità delle di loro persone, or dal numero. Quindi si è che per lo meno abbisognino due testimonj, ma che non bastino sempre due.

Ma finalmente perchè richiedesi ne' testimo-

nj sempre il numero de' più? E un Socrate, un Aristide, un Catone non devesi giammai a dieci volgari testimonj preferire?

Gli argomenti della verità de' testimonj non si prendono soltanto dalla qualità delle loro persone, ma i più certi nascono dalla confrontazione de' loro detti. La verità è come la luce, che dal contrasto sfavilla di due corpi, che si percuotono a vicenda. Qual altro mezzo più sicuro di conoscere la verità, o la falsità di un detto, che di confrontarlo con un altro di un diverso testimone? Egli è il vero, che confrontare si può il detto del testimone coi suoi medesimi detti. Ma egli è pur vero, che un testimone solo può meglio assai, e più facilmente accordare se con se stesso, che cogli altri.

Tanto dunque più cresce la probabilità di un testimonio, quanto più crescono i rapporti de' suoi detti con quelli degli altri. La confrontazione è la pietra paragone della verità; e dove per lo sistema de'criminali giudizj è questa confrontazione sconosciuta, ivi il caso più che la verità dirige le sentenze de' giudici.

Dall' esposto principio, che crescono i gradi della fede del testimone in ragione de' rapporti del suo detto con quelli degli altri, deriva

che ogni testimone, il quale si aggiunge al primo, tanta forza gli accresce quanta si è la quantità de' testimonj tutti. Perciocchè il detto di ogni testimone rapportandosi al detto degli altri tutti, il peso che aggiugne alla pruova è eguale non solo alla sua fede, ma bensì a quella di tutti gli altri contesti, i quali tutti accrescono quel peso a lui, che esso aggiugne loro. Se p. e. siano tre i testimonj del fatto istesso contesti, il terzo non accresce ai due primi un terzo soltanto di più; ma bensì tre. Avvegnachè la sua fede sia quanto quella dei due, coi quali contesta. L' istesso hassi a dire degli altri due.

CAPO X.

Della qualità de' testimonj.

Ma qual deve esser la qualità de' testimonj, a cui può acquietarsi l' animo del giudice? Molte sono le condizioni, che le leggi provvidamente nei testimonj richiedono; e molte le qualità che n' escludono. Ei però fa di mestieri trovare un principio generale, il quale comprenda in se le qualità tutte, che debbono avere i te-

stimonj, e l' eccezioni delle quali conviene che siano esenti: e questo si è, *che i testimonj depongano cose possibili*, e *verosimili*; *che sappiano ciò che attestano*, e *che sinceramente lo vogliano palesare*. Verosimiglianza, scienza, ed integrità de' testimonj sono i caratteri delle veridiche testimonianze. E in primo, se il fatto non sia possibile per le note leggi della natura, comechè il numero cospiri colla dignità di coloro, che asseriscono, non meriterà mai fede presso chi ragiona. L' impossibile non è mai vero. Ma convien pure che non solo sia possibile quel fatto che si attesta, ma che sia ben anche verosimile. La verosimiglianza è l' imitazione della natura, in cui sono i fatti necessariamente connessi tra loro. Ogni fatto dipende da un fatto, e nel tempo istesso ne produce un altro: è cagione ed effetto insieme. La natura è felicemente rappresentata da quella omerica catena, ogni anello della quale è principio e fine di un altro anello. Le cagioni sono ognor proprie e proporzionate agli effetti, che val quanto dire sono appunto quelle, che hanno la speciale potenza da produrre quel tale effetto, e tanta forza elle adoperano, quanto ne faccia d' uopo.

Diremo adunque verosimile una narrazione,

nella quale siano i fatti probabilmente almeno connessi tra loro, sicchè l'uno dall'altro dipenda; che nel primo sia la cagione del susseguente; che questo non rimanga inoperoso ed inutile, ma che l'uno dipenda specialmente da quel tale, onde deve dipendere; vale a dire che la cagione produca il proprio e proporzionato effetto. Senza cagione un uomo non offenderà l'altro: un padre, uno sposo, un cittadino non abbandonerà la sua famiglia, la sua consorte, la sua patria: un uomo oltraggiato, ed armato, non si resterà alla presenza del nemico: un avaro non profonderà il denaro per altrui soccorso: un padre amoroso non si vedrà diseredare il figlio: un uomo leggermente offeso non farà la vendetta di Atride.

La verosimiglianza è il primo indizio del vero. Perciocchè quello che somiglia alle cose che esistono, è da credere che sia ben anche esistito, ma non sempre; poichè molte cose si fingono dagli uomini ingegnosi simili al vero, le quali non esistono, e non sono esistite giammai. Tali per l'appunto sono le favolose invenzioni degli eccellenti poeti, nelle quali si osserva una geometrica connessione di fatti, ed una quasi necessaria ragione degli avvenimenti. Nien-

te si opera senza la propria e proporzionata ragione, e nessun fatto inutile ed inoperoso rimane. Ma l'azione ha la verità dell'ordine, ma non già quella della reale esistenza.

Inoltre Aristotile dice nella Poetica, che vi sono delle cose inverosimili: e ciò par che avviene perchè la natura talor operi straordinariamente, perchè così sembra a noi, che non abbiam presente la catena tutta della natura.

Un'altra specie di verosimiglianza è la *convenienza*; ed è pur questo un altro forte indizio del vero. Quando i fatti, che si narrano siano concatenati con quelli, che ci son noti, meritano allora maggior credenza da noi: è p. e. più certo il culto de' Greci, e de' Romani a Giove, Apollo, Diana, che non è quello che gli Egizj prestarono agli animali diversi, alle produzioni stesse della natura. I molti tempj di que' numi, che tra noi si vedono ancora contrastare col tempo, sono dei fatti legati coll'istoria, che più credibile la rendono. Benchè nelle teorie le ipotesi, che convengono coi fenomeni della natura, hanno una prova maggiore in cosiffatta convenienza, per lo generale principio, che credibile è che esistano tutte le cose, che sono connesse con quelle che ci è noto d'esistere.

Ma non solo deve esser possibile e verosimile in se il fatto che si narra, ma ben deve costare, che sia possibile e verosimile, che il testimonio lo sappia; e perciò deve il testimone avere l' uso intero di quel senso, per mezzo del quale hassi a percepire quel fatto, che vien per lui attestato; e conviene pure, che abbia un buon giudizio per modo tale, che gl' imbecilli del pari, che i ciechi e sordi siano inabili testimonj. Perciocchè tutti coloro, a' quali è facile ingannarsi, o esser ingannati per la debolezza de' loro sensi, e della loro ragione, non meritano che incerta fede. Come neppure la meritano coloro, che possono esser ingannati da' mezzi per i quali percepiscono. D'avvantaggio: il testimone deve essersi ritrovato nello stato da poter quel fatto sapere, cioè deve essersi ritrovato nel luogo, e nel tempo in cui avvenne. E quindi a' testimonj render fa d' uopo la causa della loro scienza, come dicono i giureconsulti criminali: vale a dire, che hanno a spiegare nelle deposizioni loro con qual de' sensi, e per qual mezzo, ed in qual distanza di luogo, ed in qual tempo abbiano quel fatto percepito, che attestano; acciocchè a' giudici sia palese che potean essi quel fatto conoscere, che depongono; e se

mai nasca dubbio nell' animo de' giudici, se per lo mezzo additato, e se nella distanza asserita possibil era di vedere, o di udire ciò che si afferma di essersi o veduto, ovvero udito, forza è che se ne faccia pure l' esperimento; onde non sia dubbia a' giudici la scienza almeno possibile de' testimonj.

Che se di più siavi la prova, che non solo poteva il testimone conoscere il fatto che attesta: che aveva interesse di porci attenzione, e che non poteva non attenderci, onde che lo conobbe di fatti; cresce allora la fede della sua deposizione. Come se certo sia, che il testimone ritrovavasi presente nel luogo, e nel tempo in cui avvenne quel fatto, ch' ei depone.

Dalle anzidette verità s'intende, perchè debbonsi trascegliere i periti a deporre di quelle cose, per conoscere le quali non basta il senso comune; ma vi ha bisogno di arte e di esercizio.

Ma non è, come si è detto, sufficiente solo che il testimone sappia la verità, ma fa d' uopo eziandio, ch' ei voglia deporla. E poichè gli uomini operano sempre per interesse e per abito, ei conviene por mente se abbia il testimone interesse di mentire, e se mai la sua preterita vita

ed il suo carattere morale lo rendano di ciò sospetto. Perciocchè, siccome quanto siau maggiori gli argomenti della scienza del testimone, tanto la sua fede diviene maggiore; così eziandio quanto decrescono i motivi, che l' interessano a mentire, tanto è di maggior peso il suo detto.

Per le quali cose saviamente le romane leggi o vietano dell' intutto, che alcuni s' ascoltino per testimonj, ovvero permettono a' giudici d'interrogarli; ma per sospetti avendoli, non vogliono che abbiasi loro intera fede. Tutti coloro, che presume la legge interessati e corrotti, o facili ad esserlo, da' giudizj vengon respinti. La *l.* 20. *ff. de testib.* rigetta dell' intutto i testimonj, che non abbiano compiuti i venti anni. Perciocchè in quella inferma età l' animo debole, oltrecchè può esser facilmente ingannato, può di leggeri esser corrotto.

La novella 90 vieta a' mendici, e ai più vili artigiani il testimoniare ne' capitali giudizj. Mendici, e non poveri dice la legge. Avvegnachè il mendico sia colui, che affligge la mancanza del vivere, onde che turpe fu dagli antichi la mendicità detta, perciocchè a commettere qualsiasi turpe azione sospinge. Ma i poveri, quando siano costumati, non vengono esclusi:

anzichè colla fatica, e colla vita frugale s' accompagna più volentieri la virtù, che coll' opulenza e coll' ozio.

La viltà dell' arte rende l' animo vile, e però disposto a mentire; avvegnachè la menzogna sia sempre del vile e del debole. Ma qual si è l' arte vile, quando ella giovi alla società? Vile è l' opinione degli uomini, che avvilisce gli utili mestieri. I savj uomini non hanno per vili, che le arti del disonesto piacere e della corruzione.

Quelli che la legge dichiara infami, dichiara viziosi, e privi di probità; onde a ragione per la legge 13 e 21 *ff. de testib.* vietasi loro di testimoniare ne' pubblici giudizj.

I rei tutti di pubblico giudizio sono certi violatori della giustizia e della virtù, e però in loro non si può aver fiducia. Quindi per la legge 20 *ff. de testib.* non si ascoltano nelle cause capitali: le donne che pubblicamente prostituisconsi per mercede, non fanno colle loro deposizioni fede, e secondo la giusta disposizione della legge 3 ed 8 *ff. de testib.*. Qual probità può quella donna avere, che non ha neppure la proprietà della sua persona, e de' suoi sentimenti? Ma nella linea istessa collocano le leggi le mogli condannate di adulterio; comechè co-

lei, che per impeto s' abbandoni alla passione, non perda, come la prima, ogni sentimento di virtù. Ma per avventura così è stabilito: poichè chi non serba la fede mentisce; e il mentitore non merita fede. Egli è il vero che l' uomo che viola la fede maritale, non viene del dritto di testimoniare spogliato.

Tutti costoro per ragione del vizioso carattere non sono ammessi a far testimonianza; avvegnachè l' uomo di cattivi costumi, onestamente o non mai, ovvero di raro adoperi, ma ben anche gli uomini disonesti, quando abbiano interesse di mentire, non debbonsi ne' criminali giudizj ascoltare. L' interesse si è la parte, che noi prendiamo nell' affare, o per giovamento, o per danno, che a noi ne derivi, ovvero agli amici e nemici nostri. D' ogni testimone va ben detto ciò, che di ogni giudice dice Cesare presso Sallustio — *omnes homines, P. C., qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet*. Quindi gl' inimici non provan affatto contro l' inimico. Perciocchè chi dall' odio è mosso, non può esser dalla verità guidato: e così trovasi disposto dalla legge 3. *ff. de testib.*, e dalla legge 17 *Cod. de testib.* comecchè la novella 90 al capo 1 par che esclu-

dendo i capitali nemici, permetta di esaminarsi i non capitali, de' quali però all'accusato è permesso di produrre l'eccezione della nimistà. E di tale stabilimento sembra sia questa la ragione, che il nemico capitale è per certo falso testimonio, laddove il men fiero nemico può ben anche esser leale: ciocchè i giudici devono per congettura definire.

Havvi tra le romane leggi un singolare stabilimento: colui, che ha contro un cittadino deposto in causa capitale, non si dee per la seconda volta udire contro del medesimo, dice la legge 13 *ff. de testib.*; perciocchè sembra di aver sete del sangue di un infelice, chi più volte sorge ne' giudizj a deporre contro di lui: ma però io non ravviso di tal ragione la sussistenza. Avvegnachè avvenir possa che l'accidente renda più d'una volta taluno imparzial testimone degli altrui fatti.

Del par che l'odio, il favore vieta di testimoniare al figlio contro del padre, e di tutti coloro, che in luogo di genitori altrui sono: e per opposto eziandio a' padri contro de' figli. Ciò vien prescritto per più leggi, per la leg. 1 9, e 10 *ff. de testib. leg.* 1 e 6 *Cod. de quaestion.*, e *leg.* 12 *Cod. de testib.*. Perciocchè o le voci

della natura sono ascoltate da sì stretti congiunti, e il favore corrompe la testimonianza; o tacciono nel di loro seno, e convien allora dire che una ferina scelleraggine abbia il di loro cuore depravato.

Ma del favore, e della parzialità, forse più che la natural congiunzione del sangue, l'amore, lo spirito di partito, il comune interesse sono efficacissime cagioni. L'amante, il fanatico partigiano, il socio, e l'individuo d'una classe, di un corpo, sono tanto più pronti a spergiurare, quantochè più generosa e santa stimano la cagione del mendacio.

E così fatti testimonj, come quelli che falsi per certo presumon le leggi, sono del tutto esclusi dal tempio della giustizia. Altri poi gli ha per sospetti soltanto. Permette di ascoltarli; ma lascia ai giudici il necessario arbitrio di valutarne il peso, e son costoro:

In prima *gl'infami di fatto*, cioè tali per pubblica opinione, e non già per dichiarazion di legge. La pubblica opinione, che si ha di noi è un eco delle nostre azioni, che riverbera sopra del nostro cuore, e lo muove secondo quell'influenza ad oprare. La gloria, e la pubblica stima fa gli eroi; l'infamia, de'vili e scel-

lerati. Chi non è stimato non si stima, ed opera senza ritegno e senza dignità.

I poveri, come si è detto, ascoltati, ma tanta fede loro si accorda, quanto è intera la di loro vita, quanta hanno virtù per resistere alla forza della corruzione.

Le donne ben anche si ammettono a deporre, quando non sian delle prostitute: ma de' severi giureconsulti loro contrastano il pregio della piena fede. Citano leggi, allegano ragioni contro di esse. Non possono ne' testamenti esser adoprate da testimonj per la legge 20 *ff. qui testam. fac. possunt*. Non hanno dunque in esse molta fiducia le leggi. Inoltre troppo mobili per natura, e però deboli, sono più leggere, e mendaci. Ma Platone più che nella natura, nella educazione ravvisò la sorgente de' vizj delle donne. Elle educate al par di schiavi sotto la sferza e tra' palpiti del timore, si formano l' abito del debole, e dell' oppresso, cioè la finzione e 'l mendacio: una liberale, e vigorosa educazione comunicando al dilicato lor cuore energia e nobiltà, le renderebbe al par degli onesti uomini sincere. Il piano di educazione posto da quel sublime filososo, ha per oggetto di rendere all' uman genere una metà, che le ha tolto

un antico metodo, figlio de' pregiudizj e della ignoranza.

E in fine i *consanguinei agli affini* si producono allora, che vogliono, ma non si possono sforzare a deporre per la legge 4 e 5 *ff. de testib.* Ma i consanguinei dell' accusatore contro del reo non possono ascoltarsi per la ragione che l' accusatore, e coloro che gli appartengono reputansi sempre dell' accusato nemici.

Di così fatte eccezioni debbono esser liberi i testimonj; ma ben altri argomenti positivi della loro verità debbono i giudici acquistare. Colui, che vien accusato di siffatti difetti è testimon riprovato; ma non è però sempre buono chi ne sia esente. Le pruove negative sono mai sempre incerte; avvegnachè non sia possibile l' escludere e negare tutte l' affezioni, alle quali può esser taluno soggetto. Convien dunque, che per valevoli argomenti venga la probità de' testimonj dimostrata. E quali sono mai i più efficaci indizj della fede de' testimonj?

CAPO XI.

Degli argomenti della fede dei testimonj.

L'onestà della passata vita, la buona fama, o sia la stima de' buoni, son della fede de' testimonj i più sicuri argomenti. Ma il volto, il gesto, gli accenti, o siano i tuoni della voce, indici tutti dell' animo, non debbonsi da savj giudici trascurare. L' animo sempre traspare di fuori, quando non manchi un accorto leggitore. E quando poi non traluce affatto, quel medesimo artifizio, che rinchiude sotto il velo di un composto volto i moti del cuore, palesa abbastanza il mendacio, e la finzione. Ella si ravvisa eziandio nell' affettazione, la quale è l' ostentazione di ciò che non è. Que' sforzati movimenti esterni, che non sono lo sviluppo de' sentimenti interni, ma l' effetto dell' arte, son pur troppo visibili ad un occhio osservatore. Cotesta lingua muta, cotesta eloquenza del volto esprime assai più che quella delle stesse parole.

Del pari se rechino i testimonj avanti a' giudici un discorso premeditato, ed uniformemente ordinato, se ostentino religione e probità, que-

sto medesimo è non debole argomento d' un concertato mendacio. La naturalezza e la semplicità negli atti e nelle parole è l'impronta del vero.

Cosiffatte leggi della ragione, in gran parte vengono sanzionate dalle leggi civili, e soprattutto dalla legge 3. *ff. de testib.*

Son questi i principali fonti, da' quali scaturiscono gli argomenti, che avvalorano la fede de' testimonj. Un testimone è un indizio, e l'accoppiamento degli additati indizj ne accresce il valore. E tanti testimonj, ed argomenti della fede loro esser debbano accoppiati, che sorga nell' animo de' giudici quella certezza morale, su cui tranquillamente riposi.

CAPO XII.

Della confessione del reo.

Il reo confesso è convinto. È questa una massima dal diritto romano stabilita (1). Ma quali sono le condizioni, che richiedono le leggi nella confessione, la quale fa la giudiziaria certezza? E correndo siffatte condizioni tutte, forma ella difatti la dimostrazione morale, a cui può acquietarsi l' animo di religiosi giudici?

Ecco due interessanti rivele. I. La confessione deve esser sostenuta dalla prova del delitto. Questa o deve precedere, o almeno seguire la confessione. Deve in ogni modo esser estrinseca, e separata da quella; a suo luogo verrà dimostrato, che la prova del delitto convien che sia separata, e distinta da quella dell' autore del delitto, e benanche quando questa sia testimoniale. Or se ciò fa mestieri nella convizione de' testimonj, quanto più conviene, quan-

---

(1) *Leg.* 5. *ff. de custod. reorum. Legge* 1. *ff. de quaestionib. Legge* 8. *Cod. ad legem Jul. de vi publ. Legge* 16. *Cod. de poenis*, ed altre assai.

do nasce la prova soltanto dalla confessione, di cui or ora dimostreremo la debolezza. II. Conviene che la confessione del reo da spontanea volontà proceda, e non già dalla speranza, o dal timore sia procurata; non dal dolor de' tormenti, da seduzioni, ed inganni estorta. Dee per III. esser fatta innanzi al tribunale, mentrechè amministra giustizia, e legalmente interroga l'accusato (1). Perciocchè la confessione fuori del giudizio fatta può esser l'effetto della leggerezza, e del vanto di un folle trasone, che si addossi un delitto, e del quale non temi pena, ma speri gloria: laddove la seria pompa del giudizio, la presenza de' giudici, e l'imminente pena, avverte l'accusato del pericolo che corre. IV. La confessione innanzi all'incompetente giudice proferita, non convince l'accusato; avvegnachè se nel giudizio civile gli atti formati innanzi l'incompetente giudice vengono dalla legge 1. *Cod. Si a non competente judice infermati*, per nulli reputati, quanto più hassi ad osservare ciò nel giudizio capitale, nel quale della vita, e del-

(1) *Ciò che dicesi nel Foro:* Curia pro tribunale sedente.

la libertà de' cittadini trattandosi, sacrosanto dee esser l'ordine, inviolabile il rito?

Cosiffatta la confessione esser dee, che nel luogo di convizione hanno le romane leggi. Ma può di fatti la confessione dell'accusato inalzarsi al grado di una piena dimostrazione? Il reo che confessa altro non è, che un testimone singolare. Ma giacchè contro di se stesso depone, merita maggior fede; poichè è così per natura ordinato, che ciascuno sopra di ogni altra cosa ami se stesso, nè possa le proprie sue azioni ignorare. Per la qual cosa non potendo contro se stesso esser corrotto, o ignorante, o illuso testimone, il reo confesso par che sia convinto.

Ma per la stessa ragione della natural filanzia, per cui è l'uomo forzato a conservare se stesso, credibile non è ch'ei procuri, confessando, la propria distruzione. E perciò spesso l'accusato, il quale si addossa un delitto, sopprime nel fondo del suo cuore le imperiose voci della natura, conviene o che non sappia che la confessione gli torrà quell'esistenza e quella libertà, che la natura lo spinge a conservare, o tediato della vita, cerca nel giudice un mezzo da uscirne. Nel primo caso l'uomo è deluso, o

folle: nel secondo è disperato. I detti dell' uno e dell'altro non sono da aversi in conto. Quanti terribili esempj di confessi, che furono mandati alla forca per vendicar la morte di coloro che viveano! Immaginati delitti produssero veri misfatti.

Nè forza maggiore il giuramento aggiungo alla confessione del reo. Come sarebbe stolta cosa l' assolvere il reo convinto, che giura di esser innocente; così è ingiusto condannare chi giura di esser reo, ma non è dalle prove convinto (1). Colui, che non ebbe ritegno di offender la giustizia commettendo un delitto, non verrà per certo arrestato dallo spergiuro, salvando per tal modo se stesso. Chi non curò l' autore della giustizia quando violò i diritti altrui,

---

(1) *Cotesto genere di prova, a' romani legislatori ignoto, e dal dritto canonico introdotto per surrogarlo a' divini giudizj, vien chiamato dai criminalisti la* tortura dello spirito: *perciocchè, secondo il loro avviso, come l' uomo è dal corporal tormento sospinto a confessare il vero, così del pari dalla forza dello spergiuro è costretto a palesare il suo delitto.*

lo potrà rispettare quando si tratta di conservar se stesso? Egli vien posto tra l' angustie di due doveri; del primo e del più sacro, di conservar se stesso; e dell' altro, di non mentire alla presenza dell' essere eterno, e de' ministri della giustizia.

Per l' opposto a chi si giura reo, chi presterà perciò più fede? Colui, che disperato e folle precipitosamente corre nel seno della morte, sarà dallo spergiuro arrestato? Se la ragione e la religione parlassero al suo cuore, non verrebbero soffogate le voci della natura, che ad ogni animale in tutti i momenti dell' esistenza ricorda la propria conservazione.

Quindi le stesse romane leggi impugnarono l' assioma da esse medesime stabilito, cioè che il reo confesso abbiasi ad avere per convinto; o perchè, secondo l' avviso di alcuni, quella massima per i giudizj civili, e non già per i criminali sia dettata, o perchè la sperienza e la maggior riflessione fece ad alcuni de' romani legislatori conoscere la falsità di quel principio, che dagli altri era stato ciecamente stabilito. L' imperator Severo nella legge 1. *ff. de quaestionib.* ordina, che non abbiansi le confessioni de' rei per evidenti prove, se per altri argomenti non siano avvalo-

rate: *Confessiones eorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat.* Nè col Mattei ciò delle confessioni, o estorte, o stragiudiziali devesi interpretare. Avvegnachè quando non distinguansi dalle leggi, non convien ciò farsi dagl' interpetri. Tanto più che in altro paragrafo posto più giù della medesima legge, s'indica la confessione fatta al giudice, e pur tuttavia se gli niega la piena fede, recandosi l'esempio di quel primitivo servo, che per non venir nelle mani di un crudele padrone, elesse la morte, confessa un omicidio non mai da lui commesso. Le parole della legge sono tali: *Si quis ultro de maleficio fateatur, non semper ei fides habenda est. Nonnumquam enim aut metu, aut aliqua de causa in se confitetur. Et extat epistola DD. Fratrum ad Voconium saxam, qua continetur liberandum eum, cujus post damnationem de innocentia constituisset etc.*

Codesta legge medesima n' indica qual conto debbasi tenere della confessione de' rei. Ella forma un indizio, e non già una dimostrazione. Forza è, che per altre pruove venga appoggiata. Ma non conviene aversi per nulla, siccome alcuni recenti scrittori hanno opinato. Perciocchè

se ben sovente la seduzione, se spesso le minacce e le sevizie, se qualche volta la disperazione la cava di bocca all' accusato, anche talora il rimorso la strappa al reo. Quel divino interno senso della giustizia, o sia dell' ordine nel cuor di ciascuno dalla natura scolpito, quell' istesso dal turbamento dell' ordine e della violazione della giustizia prova un dolore, ond' è lacerato: non altrimenti che un armonico orecchio dalle dissone voci vien acerbamente offeso. Quel dolore è il rimorso: quel senso è la coscienza accusatrice, giudice e carnefice de' rei, che a palesarsi sono talora da quella costretti.

La confessione dunque si può come un indizio considerare che potendo di più cose esser l' indice, devesi per altri argomenti il suo valore fissare. Dalle congetture diverse raccoglier si dee, se il proprio delitto, o quello de' subalterni abbia fatto confessare l' accusato.

Il reo che confessa è, come si è detto, un testimone che contro se stesso depone. Tutte adunque le regole sopra stabilite nell' esame de' testimonj, debbonsi adoperare nella confessione de' rei. Hassi in somma a vedere, qual motivo gli abbia fatto parlare.

I nostri forensi scrittori, a' quali sempre

mancò l'istituzione della scienza, ma quasi nommai l'acume della natura, videro ben cotesta verità, e però hanno insegnato, che la confessione de' rei debba esser vestita, secondo essi parlano, cioè da estrinseci argomenti avvalorata.

CAPO XIII.

Della confessione estorta ne' tormenti.

Se dalla spontanea semplice confessione non può nascer la piena dimostrazione, qual forza avrà quella che una feroce e barbara tortura, o le angustie e l'orrore di un oscuro criminale strappa di bocca ad un infelice, che a' confusi accenti del dolore mischia le voci della menzogna?

Egli è contro la natura costringer il reo a rinunziare, confessando a' primi doveri della natura, che impone la propria conservazione: ma forzarlo colla tortura è violar la natura stessa.

La tortura, questa tiranna dell'umanità, fu a prole della barbarie de' secoli e de' superstiziosi errori. Ella fu l'uno de' divini giudizj, come mostrai, son più anni nel mio arringo con-

tro il famoso reo Antonio Gioja, e poi nella prima edizione de' miei Saggi Politici del 1793.

Questo fallace metodo d' investigar il vero, contro gli schiavi soltanto venne adoperato dai Greci, e da' Romani, le leggi de' quali quanto elevarono il cittadino, tanto iniquamente violarono ne' servi la natura. Ma quando poi in Roma vennero agli schiavi uguagliati i cittadini dalla dispotica mano, che estinse colla libertà i dritti di quelli, la tortura estese la sua crudeltà anche su i liberi uomini, e confuse i gemiti di costoro con quelli de' servi. La nobiltà delle cariche o la debolezza del sesso, degli anni, della salute, alcuni cittadini soltanto salvò dalla sua ferocia. Ma ne' delitti di stato non eravi splendore di condizione, non ragione alcuna, che potesse dalla tortura il misero accusato salvare.

Egli è il vero, che i più umani imperadori e giureconsulti tentarono di addolcire la sua ferocia. Quando altrimenti non riesca di acquistar le pruove, quando manchino gli argomenti, in quel caso soltanto si ricorre all' ultimo rimedio della tortura, esclamano le leggi (1). Non

(1) *Legge* 3, 8, 12 *Cod. de questionib.* 1, 8, 9 18 *ff. de quaestionib.*

si deve da' tormenti far principio: allora alla tortura si ricorra, quando altro non manchi alla pruova da validi indizj nascente, che un lieve peso, il quale si cerchi dalla confession del reo: grida la legge 1 *ff. de quaestionib.* E quindi chiaro si scorge ciò che il *Mattei* sostiene, che qualsisia indizio solo non sia bastante alla tortura, poichè la legge richiede più, e tanti, che poco alla pienezza manchi della dimostrazione. Ma se le pruove acquistate non sian da dover muovere l'animo del giudice, neppure il più lieve momento dell' estorta confessione si accresce a quella.

Così fatta confessione è l' espressione del dolore, non già l' indizio della verità. Qual rapporto ha il dolore colla verità? La facoltà dell' uomo che sente, con quella che ragiona? Se l'indizio sorge, come si è detto, dalla connessione dell' esistenza di un fatto noto con quella dell' ignoto, la confessione estorta ne' tormenti addita soltanto la debolezza delle fibre, e l'intolleranza dell' animo, e non già l' esistenza dell' ignoto fatto. Quindi i robusti rei per la tolleranza del dolore disprezzano i tormenti; e i deboli innocenti per la impazienza confessano il delitto non mai commesso. Quindi la stessa

legge 2 *ff. de quaestionibus* chiama fragile e fallace la tortura.

Se la confessione estorta dal dolore non pruova il delitto, la costanza ne' tormenti non dimostra l'innocenza.

L'una non accresce, l'altra non abbatte le pruove. Eppure le leggi 2, 10, 18 *ff. de quaestionibus* dichiarano, che i tormenti distruggono gli argomenti, e palesano l'innocenza dell'accusato, onde ei resti assoluto, non che dal giudizio, ma ben anche dal delitto secondo il *Mattei*. Di che l'origine e l'assurdità negli anzidetti Saggi vien additata.

Debbo pur dire, che massima (1) scritte con caratteri di sangue, ed interpreti feroci sin per la terza volta permettono a' giudici d' incrudelire nelle lacere membra di coloro, che hanno senza confessare sostenuto il primo tormento, solo che o nuovi indizj, o altra cagione concorra. Debbo soggiungere che ancora i testimonj, quando sian discordi, vacillanti, o renitenti, ciò o per dolo, o per timore, o debolezza accada, sieno alla tortura soggettati, perchè sia

(1) *Legge* 11, 18 *ff. de quaestionibus*.

per mezzo di quella la falsità loro purgata. E per tal modo il più onesto, il più innocente cittadino divelto dal seno della pace e della sua famiglia è dato in preda al carnefice, da quelle istesse mani, che dovendo progettare la sua libertà, la sua persona, la distruggono e la violano. Quale atroce spettacolo .... Ma la penna inorridita e tremante mi cade di mano.

CAPO XIV.

Della nomina del socio.

La nomina del complice forma parte della confessione del reo. I criminalisti tutti affermano, che la chiamata del correo forma un indizio, ma tutti non convengono sul valore di quello. Il disparere è figlio della mancanza del principio. Questi bravi nomenclatori, che si gloriano di citar mille nomi, e di produrre una sola ragione, surrogano al sillogismo l'autorità, e gli usi all'evidenza; e perciò variando gli usi secondo i capricci, le opinioni sono sempre discordi. I dispareri producono l'arbitrio del giudice, la miseria degli accusati. Ma non solo le

opinioni, le stesse leggi sembrano discordanti tra loro sul valore della nomina del correo. Altre niuna fede accordano al detto del reo (1), avendo per vero, che l'integrità e il delitto non vanno giammai unite. Altre talora ammettono il correo a provare, se permettono d'ascoltarlo talora. Solleviamo lo sguardo alla luce della ragione, e le tenebre delle opinioni rimarranno dileguate. Rechiamoci pertanto alla memoria l'esposte teorie.

Un reo, che chiama il complice, per quante ragioni può ciò fare? Ei dovendo perire pel suo misfatto, spesso vuole con se i suoi nemici nella sua rovina: e mentre perde la vita, vuol soddisfare almeno alla vendetta, la più terribile delle passioni umane; e spesso organo della cabala serve l'interesse del potente, e spesso uno scellerato cerca sollievo al suo male nel male altrui, simile a quel mostro di crudeltà, il quale desidera che tutto l'uman genere avesse un collo solo, perchè quando la natura lo costrin-

(1) *Legge ult. Cod. de accusationibus, l.* 10 *e* 11 *Cod. de testibus* 1, 16 *Cod. de quaestionibus, l.* 21, *e* 20 *ff. de poenis. l.* 2. *Cod. de falsa moneta.*

geva finire, potesse con un sol colpo reciderlo: Ei diceva nel suo scellerato cuore: *Pera con me la natura intera.* Talora nell' incolpazione d'illustri socj cerca la propria discolpa, perchè il credito di quelli rende inverosimile il suo delitto, o la difesa salvi anche esso. La speranza di compensare col merito della denunzia il delitto, anima non di rado i rei a finger complici, co' quali sperano divider la pena. Per tutte le anzidette ragioni può talora un reo nominare il socio.

Tutti siffatti casi ricorda la legge ult. C. *de accusation.*, la quale perciò vieta di ascoltarsi il socio contro il socio. *Nemo tamen sibi blandiatur objecto cuiuslibet criminis de se in quaestione confessus, veniam sperans propter flagitia adnuncti, vel pro communione criminis consortium personae superioris optans, aut inimici supplicio in ipsa supremorum suorum sorte satiandus, aut eripi se posse confidens, aut studio, aut privilegio nominati: cum veteris juris auctoritas de se confessos, ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat.*

Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena.

Egli è pur che qualche volta il suo labbro additando il complice, esprima il vero. Ma più

d'ordinario avviene che la sua nomina sia l'istrumento della vendetta, della malignità, o della sperata protezione; valo a dire, che la nomina del correo più spesso contiene il falso che il vero. Avvegnachè in bocca dell'uom reo più spesso si trovi il mendacio che la verità: per la qual cosa la nomina del correo è da riporsi tra' vaghi indizj. Ma perchè divenga urgente, fa pur di mestieri, che sia da due qualità accompagnata.

In primo non deve il socio di altra imputazione oltre la presente esser gravato (1). Quanti difetti sono in lui, altrettanti argomenti sorgono della poca fede che merita: se il delitto, che ha confessato lo rende degno di poca fede, se il giudice per punire i complici crede al reo, come potrà prestargli fede, se altri acciacchi aggravano il difetto dell'infamia, che sparge sopra lui il delitto? Se la fede degli inabili testimonj si avvalora cogl'indizj, che diconsi *amminicoli* da' forensi, gli argomenti, che sorgano da' loro difetti, non abbatteranno in tutto il di loro detto?

---

(1) Fabro *de fin.* 6. *tit.* 6. *l.* 9. e de Rosa *cap.* 3. *lib.* 12. *praxis crimin.*

Per secondo niuna fede merita quel reo, che dall' impunità allettato, altri per suoi compagni additi; perciocchè l' impunità comprandosi a prezzo della denunzia de' delitti e de' complici, sovente il reo cerca la sua salvezza, fingendo delitti ed immaginando complici: non altrimenti che quegli, che dee procacciarsi il vivere, spenda la falsa se non ha la vera moneta. E perciò conviene, che il socio non abbia spontaneamente confessato, ma che essendo convinto, abbia nominato i correi; perciocchè il reo, il quale spontaneamente confessa, e nomina i complici, considerar si deve come un denunziante. E qualsisia accusatore non merita qualsiasi fede. Oltre a che quel reo che di sua voglia confessa, è un disperato; e chi della sua vita dispera, come dice Paolo, non dee poter recare in periglio altri (1). Perchè hassi a te-

---

(1) *Confessus ultro, non est interrogandus in socios, quia timendum, ne tam facile alios oneret, quam facile de se confessus est. Convictus in socios interrogari potest: quia credimus non facile innocentes oneraturum, qui ne nocens quidem confiteri voluit.* Ant. Matthaeì *cap.* 5. *tit.* 16.

mére, che gli altri con tanta facilità non incolpi, con quanta prontezza ha se stesso accusato.

Ma secondo i dottori, benanche secondo il Mattei più erudito di tutti, più sensato di molti, ma non ragionatore abbastanza, la nomina del reo torturato equivale a quella del reo convinto, anzichè vale più. Il torturato, dicono, non è spontaneo testimone, egli è vero, ma però forzato. La violenza più che la spontaneità toglie al suo detto fede. Se la confessione fatta ne' tormenti poca credenza merita, poca benanche ne merita la nomina del correo fatta confusa co' pianti e cogli urli del dolore, Ma la tortura purga almeno il difetto d'infamia. La tortura infama i suoi partigiani, ma non purga l'infame reo. E sin a quando si ripeteranno queste funeste follie, che fanno arrossire l'umana ragione? Se non viene distrutto il delitto dell' animo colla lacerazione del corpo, benanche dopo la tortura esisterà nel reo l'infamia, indivisibile compagna del delitto.

Ma sia pur vero che tanto cresca l'evidenza nell' animo del giudice, quanto il dolore nelle membra di un infelice; sarà pur vero, che la scenica nostra convalida produca l'istesso effetto della reale tortura? Un primo passo nel cam-

mino dell' errore mena a' più incredibili traviamenti. Tosto che la nostra mente ha chiusi gli occhi alla luce della ragione, non v'ha strana assurdità, della quale non sia capace. Alla forza de' tormenti si accordò la luce dell' evidenza. La tortura è per i forensi una macchina elettrica, di cui la scossa schiude le scintille del vero. Qui non si arrestò la fallacia legale. La sola veduta della tortura si considerò in appresso come una magica espiazione che assolve il reo; come un' acqua lustrale che purifica il delinquente; come un oracolo di un nume, che ispira benanche al labro di un infame la verità. Ciò ch' è dubbio in un angolo della stanza, sotto un punto del tetto, indubitato diviene sotto un altro punto della stanza medesima. Servi di vani riti, di ridicole cerimonie, illudiamo noi stessi, e rechiamo in pericolo la vita e la libertà!

Il reo che ha nominati i complici nella sua confessione, dovrebbe secondo il sistema dei criminalisti convalidar nella tortura la sua nomina in capo de' socj, e ciò in loro presenza. Alla vera tortura si è surrogato nel foro l' atto di far ripetere al correo la sua deposizione sotto la tortura senza sollevarlo su quella.

I criminalisti sono tutti d' accordo in soste-

nere, che la semplice nomina del correo formi solo l' indizio ad inquirere, cioè rende sospetto l'accusato. (*Mattei cap. 2. tit. 14.*). Ma discordano sul valore della nomina del reo convinto o convalidante in tortura. Altri credono, che sia un indizio a tortura, altri credono di no, e tra questi è il Mattei, il quale sostiene che niuno indizio solo di qualsiasi valore basti per la tortura; dappoichè le leggi richiedono per la tortura il concorso di più indizj, e la ragione ci dice che un indizio solo per urgente che sia, non mai rende verosimile il delitto'. Mentrechè la legge, perchè alla tortura si possa devenire, esige tanto verosimile prova, che se non produca convizione, sia almeno a quella vicina (1).

D' avvantaggio se la legge riprova la tortura, che per lo detto di un testimone solo si affligge; con quanta maggior ragione condanna la

(1) *Tal' è la convalidità in tortura nel capo de' socj, di cui si ride ogni giudice mentrechè religiosamente l' esige. Ma poichè o la convizione del reo, secondo la ragione, o la convalida nella reale tortura secondo l' errore forense rende valevole l' indizio da se debole, nella nomina del socio qual valore esso ha?*

tortura appoggiata al detto di un sol correo? E di fatti nella legge 20. *ff. de quaestion.* si ha che l' imperatore dichiarò illecita ed ingiusta la tortura data ad una serva negativa, non ostantechè un testimone intero fosse da' cittadini stato prodotto in giudizio, il quale attestava il deposto da un tale Burro Negato. Or che avrebbe detto questo imperatore ripieno di giustizia e di umanità, se non già ad una serva, ma ad un uomo libero, non per lo detto di un testimone singolare, ma di un socio del delitto si fosse data la tortura (1)?

Quindi parmi che con molta ragione il Mattei sostenga che niuno indizio, quando sia solo, e soprattutto la nomina del socio in tortura fatta, sia sufficiente indizio alla tortura.

Quando il reo essendo per testimonj o per indizj convinto, ed interrogato su' complici, nomina i socj, cessa allora il sospetto, ch' egli abbia confessato di se per accusare gli altri, servendo o alla propria vendetta o all' interesse altrui. Ma rimane tuttavia l' altro sospetto ch' egli

---

(1) *L.* 1. *ff. de quaestionib. l.* 8. *Cod. ead.*

cerchi la propria difesa nell'altrui accusa. Quindi fa di mestieri, che o valevoli indizj escludano un tale sospetto, e somministrino altra prova per la reità del nominato. Ciocchè dicesi da' forensi conviene che la nomina del socio sia vestita (1).

Gli argomenti tratti dalla persona del no-

---

(1) È ciò trovasi stabilito da due legali disposizioni; la *L.* 1. *ff. de quaestion.* dice: *Cum quis latrones tradidit quibusdam rescriptis continetur, non debere fidem haberi eis in eos, qui eos tradiderunt. Quibusdam vero, quae sunt pleniora hoc cavetur ut neque districtus hoc habeatur, ut in caeterorum persona solet, sed causa cognita extimetur habenda sit fides, nec ne etc.* Il dritto canonico nel *Cap.* 5. *tit. de haereticis* del C. lib. delle Decretali, non ostante che negli eretici privilegj la prova in *fidei favorem*, e per favorir la fede accordi fede ai socj, che non la meritano; pure soggiunge: *Si ex verisimilibus conjecturis, et ex numero testium, aut personarum tam deponentium, quam eorum contra quos deponitur qualitate, ac aliis circumstantiis sit testificandos falsam non dicere praesumantur.*

minante e del nominato, la verosimiglianza della nomina, e delle circostanze, tutte quelle caratteristiche in somma del vero, che abbiamo ne' testimonj indicate, serviranno di scorta per esaminare il peso della nomina del socio. Ma fa d' uopo, che estrinseci fatti l' avvalorino, e può tanto esser avvalorato, che giunga ben anche alla compiuta dimostrazione. Or poichè la nomina del socio corroborata da valevoli indizj può giunger benanche alla prova convittiva, potranno le nomine di più socj da per se senz' altri indizj formar convizione? Ei par che se più deboli indizj insieme accoppiati possono col numero supplire il difetto di valere, e convincere; vagliono più chiamate di socj a far la compiuta prova. E pure i criminalisti tutti son d' accordo a sostenere la contraria opinione. Mille socj, dicon così, non adempion la prova (1). E par che non abbiano il torto.

Perciocchè sebbene dall' unione di più deboli indizj per mezzo della loro maggior quanti-

---

(1) De Rosa *resolut.* 10 num. 14 *de legib. pub.* Maradei *trtact. Crim. analit. par.* 3, *num.* 2. *Cap.* 6.

tà possa aversi la perfetta dimostrazione morale; debbono però siffatti indizj esser diversi, e non già l'istesso più volte replicato. Perciocchè allora sarà l'indizio sempre un solo, come l'unità moltiplicata per le medesime non produce che l'unità, ed una cosa ripetuta quante volte si voglia, sarà mai sempre quella tale sola, ed unica cosa. Or l'indizio della chiamata di più socj non è che un indizio solo più volte ripetuto.

Egli è ben diverso, quando il fatto vien attestato da più testimonj. Il di loro numero accresce sempre i gradi della pruova. Poichè ogni testimone avendo un interesse differente da quello dell'altro, la testimonianza dell'uno confonder non si può con quella dell'altro. Per l'opposto i socj uniti nel delitto, son ben anche uniti nell'interesse, vogliono salvarsi tutti, tutti voglion farsi merito col fisco, tutti voglion discaricar il delitto sopra di altri, tutti cercano nel numero, e nel potere, e nel credito dei socj un sostegno, una difesa. E benchè non sembri credibile, che tutti si vogliono vendicare del nemico istesso, possono però tutti convenire nel nominare un illustre socio, possono convenire tutti nell'esser sedotti per prestare il di loro labbro allo spergiuro, e servire la vendetta di

un potente, possono tutti odiare per spirito di corpo una persona nemica al certo, e convenire nel nemico per nominarlo. Quindi restando sempre la possibilità contraria, cioè che sia nominato il complice, o per vendetta, o per propria difesa, la sola chiamata di mille socj non può produrre la morale certezza.

CAPO XV.

Della pruova testimoniale.

Per testimonj non solo, ma eziandio per documenti scritti può provarsi qualsisia delitto, e per la legge ult. Cod. *de probat.*, e per la *l.* 2 *ff. quor. appellat. non recip.*, e per la *l.* 15 *ff. de fide instrum.*

Per opposto la *l.* 3 *ff. de testibus* dice, che non devesi prestar fede a scritti testimonj. *Testibus se, non testimoniis fidem habere.*

Ei però bisogna distinguere le scritte deposizioni de' testimonj che non provano, dalle carte e documenti che contengono le vestigia stesse del delitto, che possono convincere l'accusato. Alle prime nega fede la legge per le ra-

gioni addotte di sopra : le seconde annovera tra le sussistenti pruove.

Così fatte scritture o sono il soggetto stesso del delitto, come un istrumento, un chirografo o falsificati in parte, o foggiati dell' intutto, un istrumento, che contenga un contratto usurario, o qualsisiasi illecito patto; o sono gli esterni indizj del delitto, come una lettera scritta al sicario dal mandante, che gli commetta l' assassinio, una dichiarazione del sicario di aver ricevuto il denaro convenuto, le lettere amorose di due adulteri e somiglianti.

Ma ei fa di mestieri di provare, che le scritture contro all' accusato prodotte siano sue di fatti. E ciò fassi per la comparazione de' suoi indubitati caratteri con quelli, che lo convincono del delitto. Dalla somiglianza de' caratteri e dello stile eziandio sorge un probabile indizio soltanto. Avvegnachè si possono e i caratteri e i diversi stili somigliar tra loro, e per una simile conformazione di temperamento, che rendono i movimenti e le sensazioni degli uomini diversi conformi, rende eziandio conformi i caratteri ed i stili loro, e per l' istituzione stessa; avvegnachè dalla medesima scuola come dal modello stesso nascono le simili conforme di ritrarre

ed imitare: ovvero perchè e nella pittura, e nello scrivere v' ha de' protei, i quali mutansi in tutte le possibili forme: nè certezza maggiore dalla dissomiglianza de' caratteri nasce per poter dimostrare che non sia di tale autore tale scrittura. Oltre la variazione degli estrinseci istrumenti, l' età, l' attuale stato dell' uomo può tanto variare i suoi caratteri e stile, che, benchè suoi, non rassembrano mai dell' istesso autore, senzachè l' arte dall' inganno guidata ne' caratteri e nello stile dell' istesso autore, può quella varietà mettere, che inganni qualsivoglia perito.

E però da così fatte comparazioni non sorgon altro che indizj, i quali con altri argomenti debbonsi assodare. Da che ben chiaro si scorge, che cotesta pruova scritturale eziandio, come la testimoniale, all' indiziaria si riduce; e che questa suole pur esser la base di ogni pruova. Ond' è, che la legge 3 *ff. de testibus* più volte per noi citata, ai giudici permette di adoprar tutte del pari così fatte specie di pruove, e di poterle insieme accoppiare per modo tale, che la cosa stessa, e per un testimone, e per indizj, o scritture possa venir pienamente dimostrata.

Prima di chiuder questo capo, non credo

che faccia di mestieri dimostrare, che i testimonj debbano sulla somiglianza, o disparità dei caratteri deporre, e cotesti debbon esser periti del mestiere. Il giudice non può esser testimone de' fatti; non possono queste due funzioni divise, insieme confondere, e i testimonj debbono saper ciò che attestano; onde convien che siano i periti.

CAPO XVI.

Delle pruove privilegiate.

Quell' evidenza, che non ha per sua natura la pruova, in alcuni più gravi ed occulti delitti ad essa accorda la legge; e questa si è per l'appunto la *pruova* detta *privilegiata*. Al servo ancora dassi ascolto, se manchino altre pruove, dicono le leggi 7 *ff. de testibus*, 8 *ff. de quaestionibus*, 12 *Cod. de quaestionibus*. Ne' più atroci, ed occulti delitti anche un testimon da nulla sia ammesso dice la *leg.* 21 *ff. de testibus*.

Ma dicono i filosofi filantropi, quanto si è più grave il delitto, tanto è credibile meno. Perciocchè per ammettere i più gravi delitti fa

di mestieri sapere più forti ostacoli. La pena più grave a' più gravi misfatti riservata, l'orrore che la natura e l'educazione al più atroce delitto oppone, fanno presumere che non sia stato quello commesso. *La grandezza del misfatto fa, che se non venga dedotto un quasi visibile parricidio, non sia credibile*, sono parole di Cicerone nell' orazione per Sesto Roscio Amerino: Cotesta presunzione dunque, che a pro dell'accusato fa, richiede tanto di più sull' ordinaria pruova, quanto si abbisogni a distruggerla.

Speciose ragioni, ma non vere. Avvegnachè ciò regga soltanto quando il delitto non sia certo: Ma quando sia chiaro, che il misfatto sia stato commesso, è già svanita cotesta presunzione, che dalla difficoltà nasce di commettersi un atroce delitto. Il fatto dimostra, che il delitto è stato eseguito: si cerca soltanto l'autore.

Ma se la pruova negli atroci delitti non richiedesi maggiore, può contentarsi il giudice di una più lieve? E si possono mutare i naturali invariabili rapporti delle cose? Come un argomento divien più convincente di quello, ch' è per natura? Come può nascer l' evidenza da quelle stesse ragioni, che non la producono? E come l' assenso dell' animo può seguire una

proposizione, che non abbia la piena evidenza? La legge, opera degli uomini, non può cangiar la natura, opera di Dio.

Ma se il privato al pubblico pericolo aver dee quella ragione, che la privata utilità tiene alla pubblica, ne' pericoli gravissimi, che minacciano la sicurezza della società, egli è necessario compromettere per qualche parte la sicurezza privata, attentando di attaccar la libertà del cittadino anche nel caso concorra contro la sua innocenza una probabilità soltanto, e non già la piena pruova. Quanto più in somma, più cresce il pubblico pericolo, tanto più crescer dee il privato: non altrimenti che tanto più il buon chirurgo si arrischia di troncar un membro del corpo umano, quanto maggior diviene il pericolo della morte dell'uomo.

Ma così fatta teoria potendo aprir la via dell'abuso, e potendo favorire il funesto arbitrio, devesi con molta restrizione adottare. L'esistenza del delitto deve esser certa: di più hassi a minorar le pene. Ma i delitti debbon esser veramente tali, e fissati dalle leggi, non dall'arbitrio de' giudici. Debbon esser que' delitti, che tendono a discogliere la società, a dar immediatamente al corpo sociale la morte. Le pruo-

ve posson esser minori ; ma debbon sussistere . Quindi nommai per semplici sospetti permettesi condannar il cittadino . Niuno per sospetti può esser condannato, ed è meglio salvar il reo, che condannar l'innocente , esclama una savia legge del *ff.*, e propriamente la 5. del titolo *de poenis*. Condannar un cittadino sospetto è condannar un innocente : poichè il sospetto può sopra di ognuno cadere . Qual più grave danno può alla società sovrastare , che il distruggimento della libertà civile , cioè di tutt'i dritti dell' uomo ? Distrutti i dritti dell' uomo resta l'animale sensibile ; il ragionevole animale non è più : se la società stabilita fu per la più sicura conservazione de' dritti , quando la società gli viola e distrugge , lo stato selvaggio è da anteporsi al sociale . Le infelici condizioni , nelle quali ritrovaronsi un tempo queste belle provincie , so , che nel regno degli Angiojni , e degli Aragonesi , quando l'anarchia , e l'oppressione feudale confinata insieme promovevano l'impunità , moltiplicavano i delitti ; quando la corruzione della pubblica morale estingueva il zelo della civica denunzia de' delitti , la restazione de' giudizj , la violenza de' petenti , i pregiudizj di un falso onore facevano scomparire i testimonj , e gli al-

lontanavano dal tempio della giustizia; allora si fu che venne promulgata la legge, che va tra i capitoli del regno *vulgaris famae proloquium*; colla quale vien detto, che gli occulti delitti non possono avere una chiara pruova, onde a provar quelli si legittima la pruova men evidente (1). Quindi i dottori hanno costantemente insegnato, che non potendosi negli occulti delitti, o per ragion del luogo, o del tempo aversi degli abili testimonj, vogliono ammessi a deporre i meno intieri. Quindi nel progresso le nostre leggi hanno in molti delitti privilegiate le difettose pruove, sublimando talora alla qualità de' testimonj gli accusatori stessi, e confondendo due esseri per natura distinti, talor dichiarando testimonj i correi stessi, e spesso contentandosi di testimonj singolari.

---

(1) *Quae fiunt, consueruntque fieri clanculum, vulgarem probationem, et lucidam communiter habere non possunt.*

CAPO XVII.

Uso delle pruove ne' giudizj criminali.

Tre cose occorre di provare ne' criminali giudizj. *Prima*, la commissione di un fatto criminoso: *secondo*, chi siasi stato l'autore: *terzo*, le circostanze del fatto, che estinguono il delitto, o ne minorano il dolo.

La pruova del fatto criminoso vien detta *generica*, dacchè con quella dimostrasi di esser commesso un delitto, di cui è soltanto fissato il genere; mentrechè colla pruova dell'autore di quello se ne stabilisce la qualità e *la specie*. Come essendosi provato, che Tizio sia stato con violenza ucciso, dove si pruovi che l'uccisore sia stato Antonio suo figlio, vien fissata dal genere dell'omicidio la specie, cioè il parricidio.

Cotesta pruova adunque, colla quale si pone in chiaro l'autor del delitto, e in conseguenza la qualità di quello, che dall'autore, e dal modo col quale fu commesso si specifica, è *la speciale pruova*, come dicesi nel foro.

Dalle romane leggi espressamente vien ordinato, che la *generica pruova* debba precedere

la specifica. Un tale stabilimento ritrovasi nel sacro testo Silaniano, e propriamente nella *l.* 1. del digesto sotto tal titolo, dal quale senato consulto vien stabilito, che non venissero soggettati i servi ad inquisizione, se prima non costava la morte del padrone estinto per violenza (1). Di più ogni inquisizione sia per testimonj, sia per confessione del reo, venne vietata, se pria non fosse provato il delitto. Avvegnachè essendo dubbio, o ben anche probabile di essersi commesso il delitto, non è che dubbio che tale non sia l'autore. Perciocchè non può essersi reo di un delitto, che non esiste. E da rettori antichi ben si scorge, che ne' giudizj era serbato di provarsi prima il delitto, e di poi l'autore.

La pruova dell' esistenza del delitto non solo richiede, come quella dell' autore, testimonj semplicemente abili, cioè d' interi sensi, e di

(1) *Item illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de familia quaestionem. Liquere igitur debet, scelere interemptum, ut Seto locus sit. Quaestionem autem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem, et defensione mortis.*

probità forniti, ma ben anche periti nell'arte, per cui possano far giudizio della cagione se abbia l'effetto prodotto, onde si scorga, se per natura, e se per violenza sia divenuta. E quindi il di loro esame, e giudizio deve cadere sul soggetto, in cui la violenza, e il delitto venne esercitato. E questo soggetto vien chiamato dai forensi *il corpo del delitto*, com'è per l'appunto il *cadavere dell'uomo morto*, *le reliquie de' corpi incendiati*, *la scrittura viziata, ed alterata*. Ma se il delitto non alteri solo, ma tolga dell'intutto da mezzo la cosa, altra allora non è la pruova dell'ingenere del delitto, che *l'esistenza della cosa*, e *la sua mancanza*. Come avviene nel furto, e negli omicidj, nei quali l'accorta, e fortunata malvagità distrugge dell'intutto il cadavere.

È d'avvertir ben anche, che talora l'una e l'altra pruova, *il genere*, e *la specie* del delitto sono così accoppiate insieme, che non sia possibile il separarle, e *il genere* venga a formarsi dalla *specie*. Potendo p. e. il veleno esser naturale, e ingenito, o artificiale, e propinato, *la specifica pruova* determina se Tizio, nel di cui cadavere si osservano vestigj di veleno, venne estinto perchè gli fu' quello apprestato dalla mano dell'uomo, o dalla natura stessa. E tutti gli

altri delitti, che non lasciano fisici effetti, come sono le ingiurie verbali, l' adulterio, e simili; l' una e l' altra pruova confondesi insieme.

Sovente accade che il delitto sia commesso in parte, e non già interamente consumato: come nelle ferite avviene, nelle quali incerto è l' esito, potendo esser quelle mortali, o no. Quindi dell' incerto evento non si può da' periti un certo giudizio proferire. I giudici intanto della custodia de' rei debbono stabilire: *convien che il reo sia nelle carceri ristretto, se la morte, o lo storpio ne seguirà.* Ma se la ferita guarisca dell' intutto, non avendovi per avventura luogo la pena corporale, il carcere graverebbe il reo, e la custodia sarebbe forse della pena stessa più grave. Ma nel dubbio si assicurano i giudici del reo.

E perchè non distinguere i varj gradi del pericolo? Perchè non calcolare la diversa quantità della probabilità della morte? e secondo la maggiore, o minore probabilità stabilire della custodia del reo? Converrebbe adunque che i periti distinguessero il pericolo rimoto dal prossimo: onde nel prossimo soltanto venisse la carcerazione stabilita. Che se dal remoto pericolo seguisse talora la morte, la legge trascura i rari

avvenimenti: e il danno, che dall'impunito, o piuttosto leggermente punito raro delitto, compensato verrebbe abbastanza dal rispetto maggiore della libertà civile. I gradi diversi del pericolo dovrebbero calcolarsi in ragione dell'organo leso, della qualità della ferita, dell'attuale stato del corpo. Ma soprattutto farebbe di mestieri ordinarsi negli ospedali delle tavole de' feriti, nelle quali la qualità delle ferite, e l'esito loro esattamente venisse descritto, per aversi quindi in ragione degli avvenimenti le probabilità maggiori, o minori della morte de' feriti: grave travaglio, ma leggeri è sempre quello, che per la conservazione della preziosa libertà del cittadino s'intraprende.

La pruova delle circostanze del fatto, che estinguono, o minorano il delitto, si ha sempre dalla *pruova generica*, e specialmente quando i giudici, o fiscali non abbiano adottata la massima non già de' ministri della giustizia, ma dei carnefici dell'umanità, di provare parte soltanto del fatto, e quella parte, che fa il carico, non la difesa del reo.

CAPO XVIII.

Dell' analisi criminale, o sia dell' informazione.

Degl' indizj dunque dobbiam valerci per rinvenire un fatto oscuro. La via, che a tal oggetto si tiene, è per l'appunto l'analisi, o sia la criminale quistione, cioè la ricerca dell' ignota verità, o sia dell' ignoto autore del certo delitto.

Quindi a far ciò secondo il metodo degli analisti dobbiamo porre pria l'ipotesi, o sia presupporre per vero un fatto, ed esaminare se a quello le caratteristiche della verità convengano. E se mai ciò accada, inferir si può che sia vero il presunto fatto.

Siffatte ipotesi si possono da tutti formare; ma quel tale possibile poi sceglier si dee, su del quale ci determini un momento di probabilità. L'analista, diceva Socrate presso Platone, è simile al cane da caccia, il quale tenta le vie tutte, le quali ha potuto batter la sua preda, e poi quella elegge, in cui le tracce di quella ravvisa. Io cerco l'autore di un omicidio; vo restringendo i possibili. Cade il guardo della mia

mente su tutti coloro, che per aver qualche rapporto coll' ucciso gli han potuto dar la morte; sempre più restringendo i possibili, che potean avere collusione coll' ucciso, mi arresto col pensiere su di colui, contro di chi cade il più grave sospetto. Questa è la traccia, che mi guida. Presuppongo che sia stato colui l' autore del misfatto. Esamino se le caratteristiche del vero in quella mia presunzione si rinvengano, o sia se gl' indizj additino per vera l' ipotesi.

Ma quali sono le classi di coteste note del vero, di cotesti indizj? Gli antichi retori tutti, Aristotile, Tullio, Quintiliano, ne hanno fatte le classi, che chiamano *topica*, o siano luoghi comuni, e la scienza di ritrovare, e di maneggiare gli argomenti, formava la principal parte dell' antica oratoria. Tullio, che alle teorie più sublimi dell' eloquenza accoppiò il più giudizioso, ed elegante uso, nell' orazione per Sesto Roscio Amerino ci ha lasciata una compiuta classificazione degli indizj, e il più perfetto modello di saperli rinvenire, ed oprare. Non era allora diviso (come ho nelle *Considerazioni sul processo criminale* fatto vedere) l' ufficio di ritrovare gl' indizj, di preparare le pruove, cioè di prendere l' informazione, e quello di accre-

scere. E quell' importante carico è caduto nelle mani degl' ignoranti, e venali scrivani, che per ignoranza fanno scampare il reo, e per corruzione opprimono gl' innocenti; e nell' una, e nell' altra maniera, oppressano la civile libertà.

Ritornando al proposito, Tullio nella citata orazione, in poche parole addita i fonti degl'indizj tutti. *Parricidium credibile non est, nisi turpis adolescentia, nisi omnibus flagitiis vita inquinata accedat huc*; *oportet odium parentis, animadversionis paternae metus, amici improbi, servi conscii, tempus idoneum, locus opportune coeptus ad eam rem pene dicam, respersus manus sanguine paterno*, ed altrove: *maxime, et primo quaeritur quae causa maleficii, cum multa antea commissa maleficia, tam vita hominis perditissima: haec cum ita sint omnia, tamen extent oportet expressa sceleris vestigia, ubi qua ratione, per quos, quo tempore maleficium sit admissum.*

Son dunque le classi principali degli indizj o *le cause*, o *gli effetti*, o *le immediate azioni al' delitto*, e *parte di quello*. Annoveriamo queste classi. I. *Cagion del delitto*. Perciocchè come nell' orazione medesima di quell' orator filosofo, Lucio Cassio, colui che in conto di verissimo e sapientissimo giudice ebbe il popolo romano

soleva nelle cause sempre cercare, *cui tornava pro del delitto*. Tal' è la condizione degli uomini, che nessun s' abbandoni al delitto senza speme, senza giovamento alcuno.

II. *La precedente qualità della vita, costumi, carattere*. I gran delitti son preceduti da' leggeri. I veterani scellerati furono prima novizj. Ei non basta, che l' interesse tenti la volontà, perchè sia spinta al delitto. Fa di mestieri che sia corrotta, per cadere all' impulsione. *Al giusto neppur nel sonno si offron alla mente le immagini del vizio e del delitto*, dice Platone.

III. *Speme d' impunità, opportunità, e facilità di delinquere*. Se il vantaggio ci alletta al delitto, un contrario motivo della pena ci respinge da quello. Quindi l' impunità sperata, la sicurezza n' anima. *Le tenebre, la solitudine, le armi preparate, fidi servi, le ricchezze pronte a corrompere i giudici, il potere, che spaventa l'offeso e 'l giudice. Il luogo opportuno, la facilità di scaricare sugli altri il proprio reato*, sono efficacissimi alletta-menti al misfatto. *Chi abbia motivo di delinquere, sia abituato al delitto, venga animato dall' impunità, abbia facilmente potuto eseguire il delitto*, colui è probabilmente il reo.

Ma cotesti indizj, sono per dir così a *priori*

ritratti. Altri nascono dai fatti, che additano il fatto che si cerca; e cotesti, secondo i dottori, precedono ed accompagnano, o seguono il delitto.

Tali sono *le minacce*, e *le confessioni*, che palesano le deliberazioni dell' animo, e le operazioni. Tali sono *le conferenze coi rei prima del delitto*, *l' aggirarsi armato nel luogo del misfatto*, *e poco prima che fosse quello commesso*. Le conseguenze del delitto, *il ferro asperso di sangue*, *le vesti macchiate*, *la roba rubata nella persona*, *o in casa*. *Tutte in somma le reliquie del delitto in mano dell' accusato*, *l' immediata fuga dal luogo del delitto*, *l' occultazione del misfatto*, de' quali tutti il valore, secondo le esposte teorie, valutar si dee.

FINE.

DISCORSO

DI

FRANCESCO MARIO PAGANO

Recitato nella Società di Agricoltura, Arti, e Commercio di Roma nella pubblica seduta del dì 4 complimentario anno VI.

(*E. F.*)

Roma presso Vincenzo Poggioli, 8.vo.

SULLA RELAZIONE DELL'AGRICOLTURA, DELLE ARTI, E DEL COMMERCIO ALLO SPIRITO PUBBLICO.

Una grande e magnanima nazione, che ha conquistata col proprio sangue la libertà, generosamente l'ha donata alla patria degli Scipioni, e dei Bruti, alla quale ha spezzati quei ferri, che ad essa strinse il dispotismo, prima sostenuto dalle armi, e di poi dalla superstiziosa ignoranza. Ma l' imprezzabile dono, che questa Repubblica ha per altrui beneficenza ricevuto, non può che per propria virtù ritenere. La natura niuna cosa ha di prezioso e di grande agli uomini concesso, se non che al prezzo di larghi sudori. E se talora fortuna da se ci presenta un bene, ella ne prescrive nel tempo istesso l'indispensabile legge, che dovessimo conservarcelo

con tanta fatica, con quanta facilità maggiore lo abbiamo ottenuto (1).

Ma quali sono pur gli efficaci mezzi da conservare grande, sicura, e libera una nazione? Senza di una forza armata la libertà è un sonno dolce, ma passeggero: e senza l'agricoltura, le arti e il commercio mancheranno le braccia che debbono fabbricare ed imbrandire le armi, mancheranno i mezzi da nutrire gli eserciti. Senza di che ove è negligentata l'agricoltura, le arti, e il commercio, languisce l'industria, non alligna l'amore della fatica, non la sofferenza dei travagli, non la frugalità, non l'attività, dalle quali cose tutte vien alimentato lo spirito guerriero, e il coraggio nazionale. Ma per contrario quivi l'ozio, e l'infingardaggine sfibra l'anima, rilascia il corpo, ci fa tremare all'aspetto dei pericoli, e ci prepara delle catene.

Illuminati socj, zelanti cittadini, la vostra impresa di stabilire in Roma una società d'agricoltura, d'arti, e commercio è la più patrioti-

---

(1) L'edit. *Non sorprenda questo tratto in bocca di un uomo di buona fede. Petrarca perorava allo stesso modo all' occasione di* Cola Rienzo.

ca, che siasi mai immaginata. Coltivando voi questa utile pianta, maturate i frutti della libertà sul romano terreno.

Questa augusta terra ne' suoi più vecchi tempi fu ricoverta di piante, e di agricoltori: ed allora fu sicura, libera, e virtuosa, come lo erano altresì tutte le altre repubbliche italiane. Le braccia indurite, che domavano coll' aratro la terra, coll' aste assoggettavano i nemici, e raccoglieva la mano istessa le biade, e gli allori insieme. I robusti corpi degli italiani agricoli vigore spiranti, mentre dispregiavano le intemperie delle stagioni, tolleravano con indifferenza le fatiche di Marte, ed affrontavano con coraggio il ferro dei nemici. Gli animi incorrotti, ai semplici piaceri, alla natura, soltanto aperti, gustando il nettare dell' indipendenza, la preferivano alla vita deliziosa, ma servile. La sacra fiamma dell' amore della patria ardeva nei petti loro, e sfavillava su la punta all' aste, terrore de' nemici della libertà. Oh beata vita campestre! oh soavi studj dell' agricoltura, asilo e delizia dei Cincinnati, dei Curj, de' Varroni, rivedete queste sfortunate spiagge, e riconducete con voi il sacro amore della patria, della libertà!

Un feroce sentimento d' indipendenza non

rischiarato dalle eterne verità dei dritti dell' uomo, e in conseguenza una mancanza di filantropia, che agli antichi Romani fece nella patria loro ardentemente amare la libertà, ed odiarla nell' altrui, finalmente produsse una politica vertigine. I campi di Cerere cedettero l' onore ai campi di Marte. La guerra e la conquista fatalmente divenne lo spirito pubblico; le italiane repubbliche furono le prime infelici vittime dell' ambizione romana, che colle altre nazioni tutte sotto speciosi nomi le incatenò al suo trionfale carro. Quel principio distruttore che animava Roma, mentre soggiogò la terra, cagionò la sua rovina. Le repubbliche conquistatrici di necessità piegano sotto la militare aristocrazia, e di poi si abbissano sotto il più desolante dispotismo. Le campagne romane sin dal tempo della spirante Repubblica, e sotto l' imperiale dispotismo divennero deserte. Le immense ville degli aristocrati romani assorbirono i fertili terreni, e disputarono all' agricoltura i vasti campi. Roma serva del pari che Roma libera, s' innebriava nel lusso, vivendo delle spoglie della devastata terra. Da centro di smisurato impero subì dipoi la sorte di suddita, e provò a vicenda quel male, che avea fatto altrui sentire. Ella dovè

l'ingordigia dissetare dei bizantini ministri. Dal barbarico diluvio dilagata l'Italia, spesso teatro delle stragi, sempre preda del vincitore, fu corpo smunto di umori, estenuato dal digiuno delle altrui sostanze, nè punto nutrito dalle proprie sorgenti, alle quali accostar la mano non sapeva o non osava, divezza già da ricordevole tempo. In mano di nuovi e stranieri padroni dell'antico lustro non serbò altro che il nome. Vecchia, cadente, e pressochè scheletro fatta, come inutile abbandonata quasi da' suoi signori, cadde sotto l'umiliante sferza dei papi, e a nuova vita, o piuttosto a nuova servitù, ma simile all'antica, rinacque. All'armata violenza fu surrogata la superstiziosa forza, e alla guerriera la sacra rapina: e così lo spirito pubblico continuò ad essere l'istesso.

Ma in Roma imperiale la milizia teneva in attività parte almeno del popolo: in Roma papale l'ozio degradante e la rapace infingardaggine lo spirito nazionale divenne. In vasti tenimenti rari cultori; niuna o poca vegetazione annunziava l'abbandonamento dell'agricoltura, e il deperimento della specie umana. Alle arti o ignote, o neglette, al commercio intentato surrogossi il vile e fertile traffico di superstiziose

menzogne coll'oro delle credule nazioni, che in Roma colava per alimentare l'asiatico lusso della cassa sacerdotale, e per nutrire un popolo che sonnacchiava nelle sale dei grandi, ai quali prostituiva l'opre ed i sentimenti. Per tal maniera un mortale letargo, una degradante infingardaggine, una raffinata rapina formò il carattere della nazione già vincitrice del mondo, e la sua naturale elevatezza d'ingegno e di cuore depresse; per sin che felice catena di accidenti, e generosità dei liberi francesi dopo quasi duemila anni proclamò la democratica repubblica in Roma,

Ma ad un popolo che vogliasi rendere libero, non basta dar le formole soltanto di un democratico governo: ei fa di mestieri rivoluzionare il pubblivo spirito e cangiar gli oggetti della universale tendenza. Il primo scopo della politica è di nutrire i popoli. Essa è un'arte pastorizia, secondo Platone, e i supremi magistrati sono i pastori dei popoli, secondo Omero. Roma democratica non può, nè deve più vivere o delle sacre rapine, o di sterili sedentarie occupazioni. Fa duopo adunque che ella rivolgasi ad altro oggetto. E quale altro può questo esser mai che l'agricoltura, le arti e il commercio? Quindi la nostra società deve rivolgere i Roma-

ni a questo nuovo ed interessante scopo: essa deve eccitare il gusto dell' agricoltura e delle arti: essa deve espandere i lumi. Voi come tanti tutelari genj della patria, dal seno dell' ozio svellerete i Romani, che son pur Romani; colla mano li guiderete nelle officine delle arti, precederete i solchi, che segneranno gli aratri: ma il governo e tutti i buoni patriotti dovranno secondare i vostri generosi sforzi.

Due son pure le necessarie operazioni, che dobbiamo proporci: l'una, che nei nostri cittadini nasca questo nuovo spirito, questo amore dell' agricoltura e delle arti: l'altra, che abbiano essi i necessarj mezzi da porre in opra la volontà. La prima parte è per avventura malagevole assai più che l'altra non è. Eppur le patriottiche istruzioni, l'imperiosa necessità, il zelo dei possidenti potranno agevolmente riuscirvi.

Ma non è da sperare, che le campagne venissero innaffiate dai sudori, e smosse dalle mani dei cittadini di questa capitale pur troppo mortificati dal mefitico vapore delle corti. Più facilmente si potranno costoro piegare all' esercizio delle arti. E secondo il mio avviso, forza è invitare questi cittadini invecchiati nell' ozio, e nella negligenza dello spirito alle arti più sem-

plici, che richieggano poca istruzione. Voi, bravi socj, che il patriottico ardore riscalda, e la luce delle utili cognizioni rischiara, voi a fissare invito la vostra attenzione su questo oggetto, a proporre le arti non più utili, ma più convenienti ad un popolo che si desti la prima volta dal suo letargo, e tremi al solo nome della fatica.

Ma a richiamare qui gli uomini all' agricoltura, la difficoltà parmi assai maggiore. In tanta abbondanza di terreni e tanta scarsezza di uomini, in sì vaste campagne e sì ristretto numero di possidenti, nella mancanza del numerario quale erculea impresa è di creare l' agricoltura in questo paese? I gran possessori, ritraendo dai vasti fondi abbastanza per lo di loro lussuoso mantenimento, lasciano incolte le immense tenute, e le rapiscono all' industria degli altri cittadini. Qual pronto rimedio a questo inveterato male? e come potrassi andare oltre senza rimuover prima gli ostacoli, che si frappongono nel cammino? Io non oso proferire il nome di un' odiosa e perturbatrice legge agraria. Odo intonarmi all' orecchio: Come si possono in un democratico governo garantire i diritti dell' uomo con ledere le proprietà de' cittadini? Le convulsive leggi agrarie non vennero altrimenti

nelle antiche repubbliche incise nei pubblici bronzi, che in sanguinosi caratteri. I Gracchi, i quali ne pronunziarono in questo suolo le prime voci, furono vittime della violenza, divisero in partiti la repubblica, che poi debole e fiaccata fu preda di un despota...

Io non voglio rispondere, come altri per avventura farebbe, che non sovente ci facciamo illudere da nomi; che chiamiamo proprietà l'usurpazione, e dritto la violazione di ogni dritto; che le vaste possessioni sovente non sono che l'aggregato di tanti patrimonj, dei quali la violenza ha spogliato i deboli. L'urtare contro all'interesse armato dall'opinione, sostenuto dalla fallacia legale è sempre pericoloso. Contro degl'invecchiati mali adopriamo delle blande medicine. Di già la repubblica ha indirettamente procurato dividere le ingenti masse dei poderi coll'abolizione dei maggiorati e colla vendita dei beni nazionali. Un altro gran passo converrebbe darsi coll'abolizione dei testamenti, che sopra di un capo radunano sovente molte grandi masse di possessioni. Dispongasi la successione dei beni dalla legge sempre equabile, e non dalla volontà privata sovente capricciosa. S'interdica per sempre al privato un esercizio della sovranità.

La facoltà di trasmettere ad un altro i suoi dritti quando più non esiste l'uomo, soggetto di ogni dritto, è un' assurdità figlia dell' amor proprio sostenuto dalla legale sofistica. L'equità solo della pubblica volontà, cioè della legge, può ai figli accordare i beni paterni. E però gli antichi Romani come una legge riguardarono il testamento, che nei comizj riceveva la sanzione. Nè dovranno arrestarci le grida di coloro, che rimirano l'abolizione dei testamenti come un attentato alla proprietà, ed una ferita all' industria; avvegnachè l'uomo non sia spronato ad accrescere quel patrimonio di cui non può per lo tempo dopo la sua morte disporre. La certezza che ai figli passeranno i suoi beni, è di sufficiente sprone all' industria paterna. E l' uso della proprietà è abbastanza sicuro ed esteso quando in vita si possa fare ogni alienazione de' proprj beni.

Egli è il vero però, che le donazioni tra vivi potrebbero favorire l' accumulazione dei beni in una persona sola. Ma la difficoltà che l'uomo incontra in disfarsi dei suoi beni, mentre che ancor vive, è freno sufficiente ad arrestare gli abusi delle donazioni. Senzachè la legge eziandio potrebbe prevenire il male delle smodate do-

nazioni, come deve per certo fissare le successioni in modo che non si possano riunire in una mano delle esorbitanti ricchezze.

Ma bisogna far di più: i gran possidenti tutti siano obbligati dalla legge sotto pena della perdita di parte della proprietà a prendere moglie, onde i beni dividansi tra i figli, e non strariccbisca un congiunto. Inoltre farebbe duopo di accrescere i dazj sempre più in ragione dell' ampiezza delle possessioni; per modo tale, che quando oltrepassino il termine dalla legge prescritto, si raddoppi in proporzione il tributo per la quantità stessa: onde p. e. chi per un rubbio paga dieci, per un rubbio, se la sua proprietà ecceda il termine prescritto, contribuisca venti; e così progressivamente si formerà una serie proporzionale sempre dupla. Per tale stabilimento verranno i grandi proprietarj invitati a far delle censuazioni di quello, che posseggono oltre ciò che la legge accorda: nè può la giustizia tal metodo riprovare. Poichè la pubblica utilità è sempre misura di giustizia; anzichè far diversamente sarebbe violarla. Perciocchè osservandosi la semplice proporzione, sproporzionatamente verrebbesi a contribuire; non avendosi così ragione ai bisogni dei contribuenti. Se i

ricco, e il povero egualmente p. e. contribuissero la terza parte dei beni; e chi tiene nove, somma che basta appena alla sussistenza, dia tre, e chi ha cento, contribuisca eziandio un terzo; in tal caso il primo, a cui la contribuzione toglie il necessario, conferisce assai più di quello, a cui essa scema parte soltanto del superfluo.

In ultimo per minorare le gigantesche possessioni reprimendo l'amor delle ricchezze sarà utile consiglio di porre in contrasto le passioni; perciocchè non v'ha più efficace mezzo per fiaccarne la forza, che bilanciarne l'urto. All'amore delle ricchezze si può contrapporre l'ambizione. La legge, che fissasse un moderato censo a poter conseguire le magistrature, produrrebbe dei maravigliosi effetti. Verrebbero esclusi da questa legge i troppo ricchi e i molto poveri, tra i quali due estremi è difficile ritrovare la virtù: perciocchè il lusso, compagno della gran ricchezza, istupidisce l'ingegno, stempera il cuore, oscura i nobili sentimenti del patriottismo e della gloria: l'estrema povertà toglie i mezzi dell'istruzione, rende dipendente l'uomo ed avvilisce l'animo. La mediocre fortuna ischiva i vizj degli anzidetti due estremi, ed abbraccia insieme i loro van-

taggi. E però Cicerone sensatamente diceva che l'ordine equestre, le di cui fortune erano moderate nell'antica Roma, formava la più solida base della Repubblica. Ma oltre di questo massimo vantaggio coll'anzidetta legge si vengono a rovesciare per certo le grandi proprietà. I ricchi animati dal desiderio della gloria, e soffrendo male in cuore la privazione delle pubbliche cariche, colle perpetue censuazioni verrebbero a scemare i vasti patrimonj per partecipare al potere civile.

Le medesime considerazioni vanno fatte per lo commercio, e gli stabilimenti medesimi debbonsi adottare per quello. Ei fa di mestieri convenire cogli antichi e moderni politici, che il commercio, che ammassa grandi ricchezze in mano di pochi, e le arti che affinano l'ingegno, rallegrano il coraggio, accrescono l'amore dei piaceri, indeboliscono i sentimenti dell'indipendenza, dell'amor della patria, e della gloria, fan guerra allo spirito di eguaglianza, aprono un ampio varco alla prepotenza violatrice delle leggi. Ma bisogna convenire eziandio, che poche nazioni si possono ritrovare nelle felici circostanze di una quasi eguaglianza di fortune, di una semplice agricola vita senza bisogno di commercio, e senza gusto di arti. Le diverse circo-

stanze non permettono dare ascolto alle voci dei Filosofi, che gridano: Rinunciate al commercio obbliate l'arti di lusso, se volete democrazia. Ei fa duopo ad una democratica repubblica spesso di un commercio per supplire alla sterilità del proprio paese, e sovente di una marina per difendere la libertà; perciocchè accade talora, che conviene portar la guerra in lontano paese, o debbonsi difendere i proprj littorali. Quindi bisogna avere un'armata navale per trasportare, o proteggere le truppe e il paese ed una marina senz'arti e senza commercio non si può giammai avere.

Oltrecchè tale è la natura dello spirito umano, che avendo fatto un progresso e sviluppo non può ritornare indietro, come una farfalla non può ridivenire ninfa. Interamente cangiare le attuali maniere di sentire, di essere, e le abitudini, è disvolgere e quasi distruggere lo spirito. Siffatta operazione non è forse riserbata all'impero delle leggi, ma piuttosto alla forza de fisici straordinarj accidenti, che rinnovino del l'intutto l'animo umano. Non dicasi adunque invano ai popoli di Europa: disfatevi delle arti di lusso, e del commercio; ma preveniamone i tristi effetti, profittiamo de' suoi vantaggi, ed

allontaniamo il contagioso veleno, e ciò potremo conseguire accrescendo la comprimente forza dell' educazione, della censura, dell' istruzione, che alimentino il sacro ardor patriottico, e cogli stabilimenti additati di sopra.

Ma dovranno sì fatti stabilimenti esser secondati eziandio dal privato patriottismo. Ei fa d' uopo che i cittadini possidenti si rivolgano alla cultura della campagna, e delle arti, e che impieghino le braccia del popolo, che senza mezzi, e senza lumi languisce nell' ozio e nell' impotenza. Io propongo ai buoni patriotti possidenti di formare ad imitazione della nostra delle società di agricoltura ed arti, dirette all' esecuzione ed alla pratica. Mentre la nostra prepara, per quanto può, le istruzioni e i lumi, le nuove pratiche società dovrebbero stabilire delle fabbriche di manifatture, impiegare i cittadini, profittare essi, e rendere alla Repubblica un imprezzabile servizio.

Ma il patriottico zelo con facilità maggiore, e col più grande profitto potrà distinguersi nel promuovere l' agricoltura. Voi, gran possidenti, rinunciate al vano fasto, che uom passeggi per interi giorni su le vostre deserte campagne, e che il peregrino senta ripetere il vostro nome

nel suo lungo viaggio. Con vostro maggiore profitto, de' vostri concittadini, e della patria fate dell' enfiteusi di una parte delle vostre immense tenute. L'amor proprio, che si trasfonde in quello della proprietà, fertilizzerà in mano dei nuovi possidenti quei campi, che vi fa trascurare la vostra inutile abbondanza, e l' insufficienza della attenzione. Voi, mezzani possidenti, riscotetevi da quell' ozio, immagine della morte, il quale dissipa l' anima in quelli vani abissi del nulla, staccatevi dagl' insipidi piaceri della capitale, che vi fanno esistere nell' inesistenza. Rivolgete l' animo a' veri, e solidi diletti, che vi offre la campagna, la prima patria degli uomini. Questo pianeta, che ci è toccato in sorte ad abitare, orrido alla vista, ignudo, e spogliato; rivestito d' erbe, e di alberi quanto è mai bello, quanto incantante! Qual sorgente di solidi, e dolcissimi piaceri si è il vedere dalla vostra mano disseminata su la terra la vegetazione, la vita, propagati gli utili animali, e nutrita la vostra famiglia, e la società! L' agricoltura è l' imitatrice della creazione, è l' emula della natura. Essa non solo rende amena più, ed utile la terra, ma più vago ancora il cielo istesso, che par che sorrida alle campagne, coltivate dall' industre mortale. Ove sarebbe quella soavissima, e

leggiadra varietà, ed armonia de' colori senza a tanta diversità delle piante, e delle coltivate campagne! Quale orrore non ispira quel monotono, e tenebroso agro, che cinge d'intorno la vostra grandiosa Città! Voi dunque, possidenti cittadini, secondate il vantaggioso invito della patria; divenite voi stessi i padri dei vostri concittadini, e per qualche tempo dell'anno i cittadini della campagna. Potete voi rivolger gli occhi in alcun punto del vostro territorio, potete inoltrare il passo in parte alcuna delle vostre campagne, senza incontrare i campi di Cincinnato, di Varrone, di Curio, di Catone dalle trionfanti loro mani istesse coltivati, che v'invitano a seguirne l'esempio?

Voi intanto, o dotti socj, colle vostre indefesse fatiche siate guida a questi zelanti patriotti; comunicate ad essi i vostri lumi e le utili scoverte, ed infiammate instancabilmente quell'ardore che gli attacca alla patria, e l'invita all'agricoltura, alle arti, ed al commercio.

Fine del Discorso.

1274.303

BIBLIOTECA STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

INDICE

CAPO 1 *Della verità, della certezza, e della probabilità* . . . . . Pag. 1

2 *Della doppia probabilità di congettura e di fede* 8

3 *Degl' indizj* 10

4 *Degl' indizj urgenti, urgentissimi, e dei vaghi e deboli* 14

5 *Altra divisione degl' indizj* 15

6 *Verità fondamentali intorno agl' indizj* 16

7 *Degl' indizj estrinseci, ossia della prova testimoniale, e scritturale* . . . 25

8 *Della prova testimoniale degl' indizj* . 28

9 *Della convizione testimoniale* . . . 29

10 *Della qualità de' testimonj* 32

11 *Degli argomenti della fede dei testimonj* 45

12 *Della confessione del reo* 47

13 *Della confessione estorta ne' tormenti* . 54

14 *Della nomina del socio* 58

15 *Della pruova testimoniale* 70

16 *Delle pruove privilegiate* 73

17 *Uso delle pruove ne' giudizj criminali* . 78

18 *Dell' analisi criminale, o sia dell' informazione* 83

DISCORSO *sull' Agricoltura ec.* 91

155

BIBLIOTECA
ODWY